SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 153° - Numero 231

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 3 ottobre 2012** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche

Ministero della salute

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per gli affari regionali, il turismo e lo sport

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 13 settembre 2012, n. **170**.

Modifica all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, recante norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di accesso negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che approva il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752;

Sentita la Commissione paritetica per le norme di attuazione, prevista dall'articolo 107, secondo comma, del suddetto decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 settembre 2012;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'interno, dell'economia e delle finanze, per la pubblica amministrazione e la semplificazione e per gli affari europei;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

1. Il primo comma dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, è sostituito dal seguente:

«Nei concorsi a posti di cui ai Titoli II e III del presente decreto, che implicano la partecipazione all'esercizio di pubblici poteri e che sono individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 febbraio 1994, n. 174, fermo restando quanto previsto all'articolo 8, ultimo comma, hanno la precedenza i candidati idonei residenti da almeno due anni nella provincia di Bolzano.».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 settembre 2012

NAPOLITANO

MONTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

GNUDI, *Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport*

SEVERINO, *Ministro della giustizia*

CANCELLIERI, *Ministro dell'interno*

GRILLI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

PATRONI GRIFFI, *Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione*

MOAVERO MILANESI, *Ministro per gli affari europei*

Visto, *il Guardasigilli:* SEVERINO

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 20 novembre 1972, n. 301.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzione negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 15 novembre 1976, n. 304.

Note all'art. 1:

— Si riporta il testo dell'art. 12 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 752 del 1976, come modificato dal presente decreto:

«Art. 12. — Nei concorsi a posti di cui ai Titoli II e III del presente decreto, che implicano la partecipazione all'esercizio di pubblici poteri e che sono individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 febbraio 1994, n. 174, fermo restando quanto previsto all'articolo 8, ultimo comma, hanno la precedenza i candidati idonei residenti da almeno due anni nella provincia di Bolzano.

La disposizione di cui al comma precedente si applica anche alle assunzioni comunque denominate e consentite da particolari disposizioni di legge a posti di ruolo, senza concorso o di personale non di ruolo.».

12G0191

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 luglio 2012.

Individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 21, comma 19 del decreto-legge del 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 23 ottobre 2000 n. 60, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;

Visto il decreto legislativo del 3 aprile 2006 n. 152 («Norme in materia ambientale») che recepisce la citata direttiva 2000/60/CE, e in particolare la Parte III;

Vista la legge 14 novembre 1995 n. 481, istitutiva delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità, ed in particolare il suo art. 2;

Vista la legge 26 marzo 2010 n. 42, di conversione del decreto-legge n. 2 del 2010, che ha introdotto il comma 186-*bis* all'art. 2 della legge 23 dicembre 2009 n. 191, il quale ha disposto la soppressione delle Autorità di ambito territoriale ottimale ed ha disposto che le regioni attribuiscano con legge le funzioni già esercitate dalle autorità, nel rispetto dei princípi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza;

Vista la legge del 12 luglio 2011 n. 106, di conversione del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, che ha istituito l'Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua ed in particolare l'art. 10, comma 15 che ha assegnato all'Agenzia nazionale per la regolazione e vigilanza in materia di acqua le competenze già attribuite dall'art. 161 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 alla Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 116 del 18 luglio 2011;

Visto l'art. 21, comma 20, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha soppresso la Commissione nazionale di vigilanza sulle risorse idriche;

Visto l'art. 21, comma 19 del decreto-legge del 6 dicembre 2011 n. 201 convertito con legge del 22 dicembre 2011 n. 214, che, con riguardo all'Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua, ha previsto il subentro dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas nelle funzioni di regolazione e di controllo dei servizi idrici, stabilendo che siano esercitate con i medesimi poteri attribuiti all'Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481;

Visto l'art. 21, comma 19 del decreto-legge del 6 dicembre 2011 n. 201 convertito con legge del 22 dicembre 2011 n. 214, che ha previsto che le funzioni da trasferire siano individuate mediante un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottare entro 90 giorni dall'entrata in vigore del citato decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Considerata la Comunicazione interpretativa della Commissione Europea COM (2000) 477 (Politica di tariffazione per una gestione più sostenibile delle Risorse Idriche) del 26 luglio 2000, che, in linea con le recenti iniziative volte ad attribuire maggior peso a strumenti di natura economica nell'ambito delle politiche ambientali, promuove la tariffazione dei servizi idrici quale mezzo per garantire un uso più sostenibile delle risorse idriche ed il recupero dei costi dei servizi idrici nell'ambito di ogni specifico settore economico. Ciò anche al fine di contribuire a fare in modo che gli obiettivi ambientali stabiliti dalla direttiva possano essere raggiunti in maniera efficace dal punto di vista dei costi.

Considerato che la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000 (direttiva quadro in materia di acque), recepita con il decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, che traccia i principi in tema di gestione della risorsa idrica, ha tra i suoi principali obiettivi la prevenzione e riduzione dell'inquinamento, la promozione di un utilizzo sostenibile della risorsa, la protezione dell'ambiente, nonché la mitigazione degli effetti delle inondazioni e della siccità; per il conseguimento di tali obiettivi, la direttiva impone un approccio integrato al governo della risorsa, che superi la storica tripartizione della «difesa dalle acque/difesa del suolo", "tutela delle acque e obiettivi di qualità», «gestione del servizio idrico integrato»;

Considerato che anche la direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007 (cd direttiva «alluvioni»), recepita con il decreto legislativo 23 febbraio 2010 n. 49 istituisce un quadro per la valutazione e la gestione dei rischi di alluvioni volto a ridurre le conseguenze negative per la salute umana, l'ambiente, il patrimonio culturale e le attività economiche connesse con le alluvioni all'interno della Comunità, in coerenza e coordinamento con gli obiettivi della direttiva 2000/60/CE;

Considerato che la comunicazione in materia di carenza idrica e siccità (COM 2007/414) e il Libro bianco sull'adattamento ai cambiamenti climatici (COM 2009/147) richiedono che si proceda entro il corrente anno alla definizione del Piano nazionale di adattamento al fine, tra l'altro, di diminuire la vulnerabilità e aumentare la resilienza delle risorse idriche per prevenire le conseguenze negative e i danni derivanti dai cambiamenti climatici;

Considerato che spetta al Ministro dell'ambiente, ai sensi del comma 6 della legge 8 luglio 1986 n. 349, adottare le iniziative necessarie per assicurare il coordinamen-

to, ad ogni livello di pianificazione, delle funzioni di tutela dell'ambiente con gli interventi per la difesa del suolo e per la tutela e utilizzazione delle acque;

Considerato altresì che:

le attività preliminari alla definizione dei costi per i vari settori d'impiego dell'acqua attengono alla funzione d'indirizzo e coordinamento tipica dell'autorità di governo della risorsa;

per la gestione sostenibile delle risorse idriche, la direttiva stabilisce che il sistema di gestione unica ed integrata delle acque deve essere basato sulle unità geografiche ed idrologiche naturali, i bacini idrografici, e che la gestione degli stessi, soprattutto se di ridotte dimensioni (oppure se le acque sotterranee localizzate in un bacino confluiscono di fatto nel bacino idrografico adiacente), debbano avere un unico coordinamento a livello di distretto idrografico;

le misure individuate nella pianificazione di bacino ai fini del raggiungimento degli obiettivi della Direttiva 2000/60/CE debbono essere il risultato di un'analisi in termini di sostenibilità ambientale, sociale ed economico-finanziaria, in coerenza con l'analisi economica di cui all'art. 9 della Direttiva 2000/60/CE e all'art. 119 del decreto legislativo n. 152/06, e che debbono garantire il recupero integrale del costo dei servizi idrici, ovvero la quantificazione dei costi finanziari, ambientali e della risorsa tenendo conto del principio «chi inquina paga»;

la gestione integrata della risorsa, come prevista dalla direttiva 2000/60/CE e dalle direttive ad essa strettamente connesse 2006/118/CE e 2007/60/CE, deve tenere conto dei differenti usi della stessa, della sua tutela quantitativa e qualitativa, delle ripercussioni che i cambiamenti climatici comportano sul governo integrato della risorsa stessa, richiedendo pertanto a tal fine il completamento del riassetto della governance e una ottimale definizione di ruoli e competenze tra livelli distrettuali e regionali;

il servizio idrico integrato, costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e depurazione delle acque reflue, sebbene rappresenti una parte minoritaria rispetto agli altri usi della risorsa, è considerato prioritario e deve essere opportunamente garantito e tutelato anche attraverso una gestione secondo principi di efficienza, efficacia ed economicità;

la legge del 22 dicembre 2011, n. 214 affronta alcuni aspetti attinenti alla materia del servizio idrico integrato, attribuendo all'Autorità per l'energia elettrica ed il gas le funzioni di regolazione, con particolare riferimento alla determinazione della tariffa e al controllo del servizio idrico integrato, prevedendo che esse siano esercitate con i poteri attribuiti all'Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481;

Ritenuto necessario:

assicurare al più presto una governance complessiva e unitaria per la risorsa idrica, avviando al contempo l'istituzione delle Autorità di distretto e dando attuazione alla parte III del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 adottando i necessari atti amministrativi, pervenendo definitivamente ad un assetto istituzionale nazionale coerente con i principi della direttiva 2000/60/CE;

adottare un quadro normativo improntato ad una logica unitaria della difesa idrogeologica, della gestione integrata dell'acqua e del governo delle risorse idriche; rendere operative le autorità di bacino distrettuali; portare a definitiva e rapida approvazione i piani di gestione dei distretti idrografici e i relativi programmi di azione;

che ai fini dell'esercizio delle proprie funzioni l'Autorità per l'energia elettrica e il gas tenga conto dei principi comunitari con particolare riferimento a quelli inerenti le politiche di tariffazione, quali il principio del «chi inquina paga» e il principio della copertura integrale del costo del servizio finanziario, ambientale e della risorsa (principio del full cost recovery);

Visto il parere espresso dalla Conferenza unificata del 10 maggio 2012;

Su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Decreta:

Art. 1.

Funzioni del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare continua ad esercitare le funzioni in materia di servizi idrici non trasferite all'Autorità per l'energia elettrica e il gas ai sensi dell'art. 3, ed in particolare:

a) adotta gli indirizzi per assicurare il coordinamento ad ogni livello di pianificazione delle funzioni inerenti gli usi delle risorse idriche, individuando obiettivi generali e priorità di intervento;

b) adotta gli indirizzi e fissa gli standard di qualità della risorsa ai sensi della Parte III del d.lgs. n. 152/06 e delle Direttive comunitarie di settore;

c) definisce criteri e indirizzi per favorire il risparmio idrico, l'efficienza nell'uso della risorsa idrica e per il riutilizzo delle acque reflue;

d) definisce i criteri per la definizione del costo ambientale e del costo della risorsa per i vari settori d'impiego dell'acqua, anche in proporzione al grado di inquinamento ambientale derivante dai diversi tipi e settori d'impiego e ai costi conseguenti a carico della collettività in attuazione del principio del recupero integrale del costo del servizio e del principio «chi inquina paga»;

e) definisce i criteri per la determinazione della copertura dei costi relativi ai servizi idrici, diversi dal servizio idrico integrato e da ciascuno dei singoli servizi che lo compongono nonché dai servizi di captazione e adduzione a usi multipli e dai servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali, per i vari settori d'impiego dell'acqua, anche in proporzione al grado di inquinamento ambientale derivante dai diversi tipi e settori d'impiego e ai costi conseguenti a carico della collettività;

f) definisce gli obiettivi generali di qualità del servizio idrico integrato sul territorio nazionale, sentite le regioni, i gestori e le associazioni dei consumatori;

g) può definire indirizzi per realizzare, attraverso una modulazione differenziata della tariffa, una perequazione solidaristica tra ambiti diversamente forniti di risorse idriche.

Art. 2.

Finalità e principi ispiratori della regolazione del settore idrico

1. Le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici trasferite all'Autorità per l'energia elettrica e il gas sono da essa esercitate con i poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni stabiliti dalla legge 14 novembre 1995, n. 481, in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e valutazione, nel rispetto degli indirizzi di politica generale formulati dal Parlamento e dal Governo.

La regolazione del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono, compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali, persegue le seguenti finalità:

a) garanzia della diffusione, fruibilità e qualità del servizio all'utenza in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale;

b) definizione di un sistema tariffario equo, certo, trasparente, non discriminatorio;

c) tutela dei diritti e degli interessi degli utenti;

d) gestione dei servizi idrici in condizioni di efficienza e di equilibrio economico e finanziario;

e) attuazione dei principi comunitari «recupero integrale dei costi», compresi quelli ambientali e relativi alla risorsa, e «chi inquina paga», ai sensi degli articoli 119 e 154 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e dell'art. 9 della Direttiva 2000/60/CE.

Art. 3.

Individuazione delle funzioni di regolazione del servizio idrico integrato trasferite all'Autorità per l'energia elettrica ed il gas.

1. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas esercita, secondo i principi indicati, le seguenti funzioni di regolazione e controllo del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono:

a) Definisce i livelli minimi e gli obiettivi di qualità del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali, per ogni singolo gestore e vigila sulle modalità di erogazione del servizio stesso; a tal fine, prevede premialità e penalità, esercita poteri di acquisizione di documenti, accesso e ispezione, irroga, in caso di inosservanza, in tutto o in parte, sanzioni amministrative pecuniarie e, in caso di reiterazione delle violazioni, qualora ciò non comprometta la fruibilità del servizio da parte degli utenti, propone al soggetto affidante la sospensione o la cessazione dell'affidamento; determina altresì obblighi di indennizzo automatico in favore degli utenti in caso di violazione dei medesimi provvedimenti. Resta ferma la facoltà in capo agli enti affidanti di prevedere nei contratti di servizio livelli minimi ed obiettivi migliorativi rispetto a quelli previsti dall'Autorità che ne tiene conto ai fini della definizione della tariffa;

b) predispone, ai sensi dell'art. 151 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, una o più convenzioni tipo per la regolazione dei rapporti tra autorità competenti all'affidamento del servizio e soggetti gestori;

c) definisce le componenti di costo – inclusi i costi finanziari degli investimenti e della gestione — per la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali, per i vari settori di impiego, in conformità ai criteri e agli obiettivi stabiliti dal Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare di cui all'art. 1, comma 1, lettere *c), d), e), f)*;

d) predispone e rivede periodicamente il metodo tariffario per la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali, di cui alla precedente lettera *c)* sulla base del riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio sostenuti dai gestori, prevedendo forme di tutela per le categorie di utenza in condizioni economico sociali disagiate individuate dalla legge e fissa, altresì, le relative modalità di revisione periodica, vigilando sull'applicazione delle tariffe;

e) verifica la corretta redazione del piano d'ambito, acquisita la valutazione già effettuata dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano sulla coerenza dei piani d'ambito con la pianificazione regionale e provinciale di settore, esprimendo osservazioni, rilievi e impartendo, a pena d'inefficacia, prescrizioni sugli elementi tecnici ed economici e sulla necessità di modificare le clausole contrattuali e gli atti che regolano il rapporto tra le autorità competenti e i gestori del servizio idrico integrato ai sensi dell'art. 2 comma 186-*bis* della legge 23 dicembre 2009 n. 191;

f) approva le tariffe del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali, proposte dal soggetto competente sulla base del piano di ambito di cui all'art. 149 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 152, impartendo, a pena d'inefficacia prescrizioni. In caso di inadempienza, o su istanza delle amministrazioni e delle parti interessate, l'Autorità per l'energia

elettrica e il gas intima l'osservanza degli obblighi entro trenta giorni decorsi i quali, fatto salvo l'eventuale esercizio del potere sanzionatorio, provvede in ogni caso alla determinazione in via provvisoria delle tariffe sulla base delle informazioni disponibili, comunque in un'ottica di tutela degli utenti.

g) adotta direttive per la trasparenza della contabilità e per la separazione contabile e amministrativa dei gestori del servizio idrico integrato o di suoi segmenti, nonché la rendicontazione periodica dei dati gestionali ai fini dello svolgimento dei propri compiti istituzionali, assicurando la corretta disaggregazione di costi e ricavi per funzione svolta, per area geografica e categoria di utenza, valutando i costi delle singole prestazioni, anche ai fini di un confronto comparativo;

h) esprime pareri in materia di servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali, su richiesta del Governo, delle regioni e dei soggetti che affidano il servizio;

i) può formulare proposte di revisione della disciplina vigente, segnalandone altresì i casi di grave inosservanza e di non corretta applicazione;

l) tutela i diritti degli utenti, anche valutando reclami istanze segnalazioni, secondo quanto disposto dall'art. 2, comma 12, lettera *m)* della legge 14 novembre 1995, n. 481 e determinando ove possibile obblighi di indennizzo automatico in favore degli utenti stessi;

m) integra la relazione al Governo e al Parlamento di cui all'art. 2, comma 12, lettera *i)* della legge n. 481 con un'apposita sezione avente particolare riferimento allo stato e alle condizioni del servizio idrico integrato;

n) svolge funzioni di raccolta, elaborazione e restituzione di dati statistici e conoscitivi, assicurando l'accesso generalizzato, anche per via informatica, ai dati raccolti e alle elaborazioni effettuate per la tutela degli interessi degli utenti. A tal fine il Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, d'intesa con l'Autorità per l'energia, trasferisce gli archivi, la documentazione ed i database informatici relativi alle funzioni di cui al presente articolo;

o) d'intesa con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce ulteriori programmi di attività e le iniziative da porre in essere a garanzia degli interessi degli utenti, anche mediante la cooperazione con organi di garanzia eventualmente istituiti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

2. L'Autorità per l'energia, in assenza di standard o indirizzi emanati da parte delle autorità a tal fine competenti, o qualora non disponga di riferimenti normativi o regolamentari funzionali allo svolgimento delle proprie funzioni, nelle more della emanazione dei provvedimenti in materia, procede comunque sulla base dei poteri ad essa conferiti dalla legge 14 novembre 1995, n. 481.

Art. 4.

Disposizioni particolari per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano

1. Sono in ogni caso fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 luglio 2012

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
CATRICALÀ

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
CLINI

Registrato alla Corte dei conti il 12 settembre 2012
Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 8, foglio n. 167

12A10321

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 settembre 2012.

Approvazione del rinnovo del mandato del Direttore generale della Banca d'Italia, dott. Fabrizio Saccomanni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 gennaio 1999, n. 13;

Visto l'articolo 17 dello Statuto della Banca d'Italia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2006;

Visto l'articolo 19, comma 7, della legge 28 dicembre 2005, n. 262;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2006 di nomina del dott. Fabrizio SACCOMANNI a Direttore generale della Banca d'Italia;

Visto che il Consiglio superiore della Banca d'Italia, nella seduta straordinaria del 24 luglio 2012, ha rinnovato nel mandato il Direttore generale dott. Fabrizio SACCOMANNI con decorrenza dal 2 ottobre 2012;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

È approvato il rinnovo del mandato del Direttore generale della Banca d'Italia dott. Fabrizio SACCOMANNI, con decorrenza dal 2 ottobre 2012 e per un periodo di sei anni.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 13 settembre 2012

NAPOLITANO

MONTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

GRILLI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Registrato alla Corte dei conti il 27 settembre 2012
Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 8, foglio n. 274

12A10620

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 settembre 2012.

Scioglimento del consiglio comunale di Viareggio e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, nelle consultazioni elettorali del 13 e 14 aprile 2008 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Viareggio (Lucca);

Viste le dimissioni contestuali rassegnate da sedici consiglieri su trenta assegnati all'ente, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Viareggio (Lucca) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Domenico Mannino è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 19 settembre 2012

NAPOLITANO

CANCELLIERI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Viareggio (Lucca), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 e 14 aprile 2008 e composto dal sindaco e da trenta consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da sedici componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente dalla metà più uno dei consiglieri ed acquisite al protocollo dell'ente in data 30 luglio 2012, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Lucca ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento del 30 luglio 2012, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che, nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Viareggio (Lucca) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dottor Domenico Mannino.

Roma, 14 agosto 2012

Il Ministro dell'interno: CANCELLIERI

12A10344

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 settembre 2012.

Scioglimento del consiglio comunale di Gemmano e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Gemmano (Rimini);

Viste le dimissioni dalla carica rassegnate, in data 20 luglio 2012, dal sindaco, divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Gemmano (Rimini) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Giuseppe Mario Puzzo è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 19 settembre 2012

NAPOLITANO

CANCELLIERI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Gemmano (Rimini) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009, con contestuale elezione del sindaco nella persona della signora Edda Negri.

Il citato amministratore, in data 20 luglio 2012, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Rimini ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, con provvedimento del 10 agosto 2012, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Gemmano (Rimini) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dottor Giuseppe Mario Puzzo.

Roma, 14 agosto 2012

Il Ministro interno: CANCELLIERI

12A10345

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 18 luglio 2012.

Criteri di ripartizione e di utilizzazione delle somme dovute dai Cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese a beneficio dei Comuni italiani di confine.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 5 della legge 26 luglio 1975, n. 386, di approvazione ed esecuzione dell'accordo fra l'Italia e la Svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri ed alla compensazione finanziaria a favore dei comuni italiani di confine, il quale stabilisce che il Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentite le regioni Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta e la provincia autonoma di Bolzano, nonché i comuni frontalieri interessati, determinerà, annualmente, i criteri di ripartizione e di utilizzazione della stessa compensazione finanziaria;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, che disciplina la riorganizzazione del Dipartimento delle finanze;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto l'art. 2 del protocollo del 28 aprile 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 febbraio 1979, n. 42, che sostituisce l'art. 31 della Convenzione fra la Repubblica italiana e la Confederazione Svizzera del 9 marzo 1976, con il quale è stato stabilito che il citato accordo rimarrà in vigore sino alla denuncia di uno dei contraenti, da presentarsi con le modalità e nei termini ivi stabiliti;

Vista la richiesta della giunta regionale della regione Piemonte n. 17 - 3821 dell'8 maggio 2012;

Sentite le regioni Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta, la provincia autonoma di Bolzano ed i comuni di confine interessati;

Decreta:

I criteri di ripartizione e di utilizzazione delle somme dovute dai Cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese a beneficio dei comuni italiani di confine, a titolo di compensazione finanziaria, sono determinati nel modo seguente.

Art. 1.

I presenti criteri di ripartizione si riferiscono alla compensazione finanziaria dovuta per gli anni 2010 e 2011.

Art. 2.

Ai fini della rilevazione della situazione del frontalierato esistente in ciascun Comune, si assumono i dati rilevati dalle competenti autorità dei Cantoni del Ticino, dei Grigioni e del Vallese alla data del 31 agosto del 2010 e 2011. I dati sono acquisiti direttamente dalle autorità italiane presso quelle svizzere.

Art. 3.

La ripartizione delle somme affluite per compensazione finanziaria viene limitata ai comuni il cui territorio sia compreso, in tutto o in parte, nella fascia di 20 km dalla linea di confine con l'Italia dei tre cantoni del Ticino, dei Grigioni e del Vallese.

Negli articoli successivi tali comuni saranno, sinteticamente, denominati «Comuni di confine».

Art. 4.

La ripartizione relativa agli anni 2010 e 2011 è operata distintamente sulla base delle rispettive «quote pro-capite», ottenute dividendo l'importo globale della compensazione finanziaria, versata dai tre Cantoni summenzionati e riferita a ciascun anno 2010 e 2011 per il numero complessivo del lavoratori frontalieri residenti, alla data del 31 agosto di ciascun anno, nei «Comuni di confine» e che abbiano svolto nel corso dell'anno attività di lavoro dipendente in uno dei tre Cantoni in questione.

Art. 5.

Le somme da ripartire nei singoli anni 2010 e 2011 sono attribuite:

per i comuni facenti parte della regione Valle d'Aosta e della provincia autonoma di Bolzano:

a) alle comunità montane, in misura pari al prodotto fra la «quota pro-capite», di cui al precedente art. 4, ed il numero dei frontalieri, i quali abbiano svolto, durante l'anno cui si riferisce la ripartizione, attività di lavoro dipendente in uno dei tre Cantoni suddetti, risultanti residenti nel corso dello stesso periodo nei «Comuni di confine» il cui territorio sia compreso in tutto o in parte nelle comunità medesime;

b) ai «Comuni di confine» in misura analoga a quella di cui al punto precedente, non ricadenti, neanche in parte, nelle comunità montane;

per i comuni facenti parte della regione Piemonte:

a) alla comunità montana delle Valli dell'Ossola, in misura pari al prodotto fra la «quota pro capite», di cui al precedente art. 4, ed il numero dei frontalieri, i quali abbiano svolto, durante l'anno cui si riferisce la ripartizione, attività di lavoro dipendente in uno dei tre Cantoni suddetti, risultanti residenti nel corso dello stesso periodo nei «Comuni di confine» il cui territorio sia compreso in tutto o in parte nella comunità medesima;

b) a ciascun comune della comunità montana del Verbano, in misura analoga a quella di cui al punto precedente;

c) al comune di Verbania in misura analoga a quella di cui ai punti precedenti, poiché non ricadente nel territorio delle comunità montane;

per i comuni facenti parte della regione Lombardia:

a) ai «Comuni di confine» in cui il numero dei frontalieri residenti nel corso di ciascun anno, cui si riferisce la ripartizione, rappresenti almeno il 4% dell'intera popolazione risultante residente nel comune, rispettivamente al 31 agosto 2010 e al 31 agosto 2011. L'entità delle somme da attribuire è data per ogni ripartizione dal prodotto fra la detta «quota pro-capite» ed il numero dei frontalieri, lavoratori dipendenti in uno dei tre Cantoni, residenti nel comune nell'anno interessato al riparto;

b) alle comunità montane, qualora il cennato rapporto sia inferiore al 4% ed il «Comune di confine» sia compreso in tutto od in parte nella comunità montana. Le somme da attribuire sono determinate secondo il procedimento sopra indicato, tenendo conto del solo numero dei frontalieri residenti nei «Comuni di confine» con rapporto frontalieri/popolazione inferiore al 4%;

c) alla regione Lombardia, qualora il «Comune di confine» con numero di frontalieri inferiori alla detta percentuale, non sia compreso neanche in parte nelle comunità montane. Anche in questo caso vale quanto è stabilito nella precedente lettera *b)* in merito alla quantificazione delle somme da attribuire.

Art. 6.

Le somme attribuite saranno utilizzate dagli enti assegnatari per la realizzazione, completamento e potenziamento di opere pubbliche di interesse generale volte ad agevolare i lavoratori frontalieri, con preferenza per i settori dell'edilizia abitativa e dei trasporti pubblici. Dette somme, inoltre, potranno essere destinate, nel limite del 30%, al finanziamento di servizi resi ed effettivamente fruiti relativi ad opere pubbliche realizzate con fondi di precedenti erogazioni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 luglio 2012

Il Ministro: GRILLI

Registrato alla Corte dei conti il 14 agosto 2012
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, registro n. 8 Economie e finanze, foglio n. 198

12A10493

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 3 maggio 2012.

Importo dell'onere posto a carico dell'interessato per ricevere il passaporto elettronico al proprio domicilio.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 39, comma 4-*bis*, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, che prevede che, nell'ambito delle direttive impartite dal Ministro dell'interno per le finalità di semplificazione delle procedure amministrative e per la riduzione degli oneri amministrativi negli uffici di pubblica sicurezza, il Ministero dell'interno può stipulare, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, convenzioni con concessionari di pubblici servizi o altri soggetti non pubblici per la raccolta e l'inoltro agli uffici dell'Amministrazione stessa delle domande, dichiarazioni o atti dei privati indirizzati ai medesimi uffici nonché per lo svolgimento di altre operazioni preliminari all'adozione dei provvedimenti richiesti e per l'eventuale inoltro, ai privati interessati, dei provvedimenti o atti conseguentemente rilasciati. Si dispone, inoltre, che con decreto del Ministro dell'interno sia determinato l'importo dell'onere a carico dell'interessato al rilascio dei provvedimenti richiesti;

Viste le direttive generali per l'attività amministrativa e la gestione relative rispettivamente all'anno 2011 e 2012, che, tra l'altro, individuano tra le priorità politiche dell'azione del Ministero dell'interno, in coerenza con il programma di governo, la realizzazione di interventi di razionalizzazione organizzativa e della spesa e di miglioramento dell'efficienza e della qualità dei servizi, incentivando iniziative volte alla diminuzione dei costi ed al recupero di risorse, facendo leva sull'integrazione operativa consentita dalla digitatizzazione;

Vista la Convenzione tra il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza e Poste italiane S.p.A., sottoscritta in data 3 maggio 2006, finalizzata alla semplificazione delle procedure amministrative di rilascio e rinnovo dei passaporti, rinnovata per un ulteriore anno a far data dal 6 giugno 2011, prevedendo la stesura di uno specifico allegato tecnico per la disciplina di un servizio denominato «passaporto a domicilio»;

Considerata l'esigenza di perseguire economie funzionali nello svolgimento delle attività amministrative, realizzando altresì un migliore utilizzo delle risorse disponibili, nonché di ridurre i tempi di rilascio e di rinnovo dei passaporti;

Ritenuto di dover consentire ai cittadini interessati di ricevere il passaporto elettronico al proprio domicilio, con oneri a proprie spese;

Ritenuto di dover adottare il decreto ministeriale ai sensi del citato articolo 39, comma 4-*bis*, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, con il quale stabilire l'importo dell'onere a carico dell'interessato per il rilascio del documento richiesto sulla base dei servizi offerti dagli operatori postali;

Decreta:

Art. 1.

1. Il costo del servizio a carico del richiedente per ricevere il passaporto elettronico al proprio domicilio, mediante spedizione con apposito invio fornito in assicurazione ed eseguito da operatori postali, è fissato in € 8,20. L'importo dovrà essere versato in denaro contante all'operatore addetto alla consegna.

2. Il servizio è facoltativo ed è reso operativo decorsi 45 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 2.

1. Lo smarrimento, ovvero qualsiasi altro episodio di mancata consegna del plico contenente il passaporto, dà esclusivamente luogo ad un indennizzo pari a € 50,00 che, previa presentazione di apposito reclamo, verrà corrisposto direttamente dalla Società che gestisce la stessa consegna a domicilio. All'uopo il Ministero dell'interno delega sin d'ora alla riscossione dell'indennizzo il destinatario richiedente.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 maggio 2012

Il Ministro: CANCELLIERI

Registrato alla Corte dei conti il 22 agosto 2012
Registro n. 6 Interno, foglio n. 72

12A10296

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 11 giugno 2012.

Approvazione dell'elenco dei soggetti beneficiari dei contributi, di cui all'articolo 16, del decreto n. 593 dell'8 agosto 2000, per l'anno 2011. (Decreto n. 307/Ric.).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 recante: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 2008, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 16 luglio 2008;

Visto il decreto legislativo n. 297 del 27 luglio 1999, recante: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori»;

Visto il decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica n. 593 dell'8 agosto 2000, pubblicato sul supplemento ordinario n. 10 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 18 gennaio 2001, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297»;

Visto in particolare, l'art. 16, del citato decreto che disciplina la concessione di premi per progetti di ricerca già finanziati nell'ambito dei Programmi quadro comunitari di ricerca e sviluppo;

Visti inoltre, i commi 2, 3, 4, 5 e 6 del richiamato art. 16 i quali disciplinano le modalità di selezione delle domande, nonché di erogazione dei contributi ammessi;

Visto il decreto ministeriale n. 372/Ric. del 25 marzo 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 dell'8 aprile 2004 di modifica dei termini e delle modalità di presentazione delle domande di cui al citato art. 16, decreto ministeriale n. 593/00;

Viste le domande prenotate, per via telematica, presso questo Ministero per l'ottenimento dei contributi di cui al comma dello stesso articolo, per le quali è stata effettuata, la prescritta attività istruttoria;

Viste le disponibilità dei piani di ripartizione delle risorse del Fondo agevolazione alla ricerca relative agli anni 2007-2008, 2009 e 2010-2011;

Visto il decreto ministeriale n. 235/Ric. del 21 febbraio 2007 che eleva l'importo degli aiuti «de minimis» da euro 100.000,00 a euro 200.000,00 a decorrere dal 1° gennaio 2007 come previsto dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione in data 15 dicembre 2006;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla formazione di un elenco, secondo l'ordine cronologico delle domande pervenute, e comprendente tutti i soggetti beneficiari del contributo, nonché la misura del contributo stesso;

Vista la nota dell'ufficio VI, prot. n. 2387 del 6 giugno 2012, con la quale si propone l'ammissione all'erogazione per le domande presentate nell'anno 2011 secondo la disponibilità economica prevista dai predetti decreti di riparto;

Visto il decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche e successive modifiche e integrazioni»;

Decreta:

Art. 1.

È approvato un elenco di soggetti beneficiari dei contributi per l'anno 2011, di cui all'art. 16, del decreto del Ministero dell'istruzione, università e della ricerca n. 593 dell'8 agosto 2000 per un totale di € 1.007.090,76.

L'elenco, allegato al presente decreto, ne costituisce parte integrante.

Art. 2.

L'importo di € 1.007.090,76 è da imputare sulle disponibilità del Fondo delle agevolazioni alla ricerca, di cui alle premesse.

Art. 3.

È autorizzata sul capitolo di cui all'art. 2 l'erogazione in favore dei rispettivi beneficiari, della somma complessiva di € 1.007.090,76 di cui:

€ 748.862,36 sezione nazionale;

€ 258.228,40 sezione aree depresse.

Art. 4.

Il competente ufficio VI/DGCSR provvede alla formale comunicazione nei riguardi dei soggetti interessati.

Il presente decreto sarà trasmesso agli Organi competenti per le necessarie attività di controllo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 giugno 2012

Il direttore generale: FIDORA

Registrato alla Corte dei conti il 17 luglio 2012
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, registro n. 10, foglio n. 312

ALLEGATO

Articolo 16 - D.M. n.593 dell'8 agosto 2000 - Bando 2011 - Elenco beneficiari

N°	DM	Data	Ora	Mls	Ragione Sociale	Sezione	TITOLO (*ACRONIMO*)	PREMIO (€)
1	DM62559	01/06/2011	10:00:00	172	Active Technologies S.r.l.	AD	ESTRELIA	25.822,84
2	DM62558	01/06/2011	10:00:00	718	Explora S.r.l.	AA	THE GRAIL	25.822.84
3	DM62551	01/06/2011	10:00:00	718	T-connect S.r.l.	AD	GEEWHEZ	25.822.84
4	DM62556	01/06/2011	10:00:00	952	M.D.P. Materials Design & Processing S.r.l.	AA	NEAT	25.822.84
5	DM62545	01/06/2011	10:00:01	545	CLU S.r.l.	AA	INTERACT	25.822.84
6	DM62543	01/06/2011	10:00:06	194	Ecotechsystems S.r.l.	AA	ULIXES	25.822.84
~~7~~	~~DM62540~~	~~01/06/2011~~	~~10:00:07~~	~~566~~	Grado Zero Espace S.r.l.	AA	SMARTNETS	25.822.84
8	DM62553	01/06/2011	10:00:14	914	Innovation engineering S.r.l.	AA	INSEARCH	25.822.84
9	DM62541	01/06/2011	10:00:15	756	Grado Zero Espace S.r.l.	AA	3D-LIGHTTRANS	25.822.84
10	DM62552	01/06/2011	10:00:27	285	Cybion S.r.l.	AA	LINKED2MEDIA	25.822.84
11	DM62562	01/06/2011	12:02:34	564	Intelligence for environment & security - ies solutions	AD	IDIRA	25.822.84
12	DM62563	03/06/2011	11:52:50	22	Ridgeback S.a.s.	AA	BURBA	25.822.84
13	DM62565	09/06/2011	11:00:55	103	Biotecgen S.r.l.	AD	ABSTRESS	25.822.84
14	DM62566	15/06/2011	10:21:16	566	Serichim S.r.l.	AD	CCRYSTAL	25.822.84
15	DM62567	16/06/2011	12:07:47	519	Bioage S.r.l.	AD	APPLE	25.822.84
16	DM62568	02/07/2011	11:23:14	700	Teorema engineering S.r.l.	AA	SAIL	25.822.84
17	DM62570	22/07/2011	12:22:49	543	Land S.r.l.	AA	SIGNED	25.822.84
18	DM62577	04/08/2011	15:04:31	911	Sitael Aerospace S.r.l.	AA	DSPACE	25.822.84
19	DM62542	04/08/2011	18:06:38	935	Avantea S.r.l.	AA	SCREEN TOX	25.822.84
20	DM62581	31/08/2011	11:29:21	0	Nexxus channel S.r.l.	AA	NANOONSPECT	25.822.84
21	DM62591	19/09/2011	12:04:11	569	Imavis S.r.l.	AA	MIT	25.822.84
22	DM62592	19/09/2011	17:42:14	915	Istituto P.M. S.r.l.	AA	EM-SAFETY	25.822.84
23	DM62575	04/10/2011	15:00:46	453	Stam S.r.l.	AD	CETIEB	25.822.84
24	DM62594	05/10/2011	12:19:31	89	Tecnomatica s.a.s. di giuseppe porcaro	AD	ACEM RAIL	25.822.84
25	DM62614	07/10/2011	17:27:01	821	Istituto P.M. S.r.l.	AA	HI-WI	25.822.84
26	DM62635	21/10/2011	10:09:27	398	Softeco Sismat S.r.l.	AD	MSSE	25.822.84
27	DM62639	07/11/2011	12:03:53	550	Varo logistic quality service S.r.l.	AA	WASH&LOAD	25.822.84
28	DM62664	29/11/2011	12:49:02	238	Testaluna S.r.l.	AD	VERVE	25.822.84
29	DM62666	01/12/2011	12:34:20	356	Gaiag S.r.l.	AA	VINTAGE	25.822.84
30	DM62667	05/12/2011	14:36:45	269	In S.r.l.	AA	BIOFAT	25.822.84
31	DM62665	05/12/2011	14:49:26	622	Alta S.p.A.	AA	ATLLAS II	25.822.84
32	DM62767	13/12/2011	16:22:52	682	Terradue S.r.l.	AA	GEOWOW	25.822.84
33	DM62770	13/12/2011	16:51:19	744	Terradue S.r.l.	AA	IMARINE	25.822.84
34	DM62781	15/12/2011	12:21:45	561	Scriba nanotecnologie S.r.l.	AA	HYSENS	25.822.84
35	DM62876	17/12/2011	15:22:14	946	4s-sistemi sicuri e sostenibili S.r.l.	AA	KARYON	25.822.84
36	DM62962	19/12/2011	16:42:49	378	Ab.acus S.r.l.	AA	REWIRE	25.822.84
37	DM63108	20/12/2011	17:14:07	585	Robur S.p.A.	AA	HEAT4U	25.822.84
38	DM63261	22/12/2011	10:26:23	193	C.a.e.n. S.p.A. - costruzioni apparecchiature elettroniche	AA	MODES_SNM	25.822.84
39	DM63277	22/12/2011	14.54:20	842	In S.r.l.	AA	HINTS	25.822.84
							TOTALE	**1.007.090,76**

12A10348

DECRETO 3 luglio 2012.

Elenco dei soggetti ammessi ai beneficiari del Fondo per le agevolazioni alla ricerca, previsti dall'articolo 14, comma 1, del decreto n. 593 dell'8 agosto 2000, per l'anno 2009. (Decreto n. 374/Ric.).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 2008, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008;

Visto il decreto legislativo n. 297 del 27 luglio 1999, recante: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori»;

Visto il decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica n. 593 dell'8 agosto 2000, pubblicato nel supplemento ordinario n. 10 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 18 gennaio 2001, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297»;

Visto, in particolare, l'art. 14, del citato decreto che disciplina la concessione di agevolazioni per assunzione di qualificato personale di ricerca, per specifiche commesse esterne di ricerca e per contratti di ricerca, per borse di studio per corsi di dottorato di ricerca;

Visto, inoltre, il comma 2 e ss. del richiamato art. 14 che, nel disciplinare le modalità di selezione delle domande, nonché di erogazione dei contributi ammessi, rinvia a tali fini alle disposizioni del decreto interministeriale 22 luglio 1998, n. 275;

Visto l'art. 5 del predetto decreto interministeriale che, nello stabilire le modalità di concessione delle agevolazioni, dispone, al primo comma, che il MIUR, verificata la regolarità delle domande pervenute, formi gli elenchi delle domande-dichiarazioni pervenute e ritenute ammissibili, secondo l'ordine di priorità ivi specificato e nei limiti delle risorse finanziarie all'uopo disponibili;

Vista la circolare MIUR n. 2474/Ric. del 17 ottobre 2005, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 251 del 27 ottobre 2005, che specifica le modalità di valutazione delle richieste di concessione delle agevolazioni di cui all'art. 14 del decreto ministeriale n. 593;

Visto il decreto ministeriale n. 3247/Ric. del 6 dicembre 2005, che istituisce uno specifico Gruppo di lavoro con il compito di assicurare il necessario supporto alle attività di competenza del Ministero per l'analisi della documentazione connessa alle agevolazioni di cui all'art. 14 del decreto ministeriale n. 593/2000;

Viste le disponibilità dei piani di ripartizione delle risorse del Fondo agevolazione alla ricerca relative agli anni 2007-2008, 2009 e 2010-2011;

Visto il decreto direttoriale n. 451/Ric. del 1° agosto 2011, con il quale è stato approvato un primo elenco di soggetti ammissibili delle agevolazioni di cui all'art. 14, comma 2, del citato decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000;

Viste le risultanze dell'attività istruttoria effettuata dal Gruppo di lavoro e completata nella seduta del 20 giugno 2012, relativa alla documentazione acquisita ai sensi dell'art. 5, comma 3, del decreto interministeriale n. 275/98;

Vista la nota dell'ufficio VI, prot. n. 2453 del 22 giugno 2012, con la quale si propone l'ammissione all'erogazione dell'agevolazione per i progetti valutati nella suindicata data;

Ritenuta la necessità di procedere, per l'anno 2009, alla formazione dei previsti elenchi, secondo l'ordine cronologico delle domande pervenute e comprendente tutti i soggetti beneficiari del contributo, nonché la misura del contributo stesso;

Accertata la disponibilità finanziaria, conseguente all'applicazione dei predetti decreti di individuazione dei soggetti beneficiari;

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 e successive modifiche ed integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. I soggetti indicati nell'allegato elenco sono ammessi alle agevolazioni previste dall'art. 14, comma 1, del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, per l'anno 2009. Il predetto elenco è formato secondo le modalità indicate dal medesimo art. 14, comma 2, e forma parte integrante del presente decreto.

2. Le agevolazioni previste dall'art. 14, comma 1, pari a € 1.336.942,76 nella forma del credito d'imposta, gravano sulle disponibilità del Fondo per le agevolazioni alla ricerca di cui alle premesse, sezioni aree depresse.

Art. 2.

1. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e ne è data comunicazione agli interessati.

2. Fermo restando quanto disposto al successivo comma 3, l'elenco dei soggetti beneficiari delle agevolazioni nella forma del credito di imposta, completi degli estremi identificativi e dei relativi importi, viene trasmesso al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze.

3. L'erogazione delle agevolazioni nella forma del contributo nella spesa, nonché l'autorizzazione alla fruizione delle agevolazioni nella forma del credito d'imposta, sono subordinate all'acquisizione di aggiornato certificato camerale completo di vigenza nonché, ove necessario, della certificazione antimafia.

Art. 3.

1. Il presente decreto sarà trasmesso agli organi competenti per le necessarie attività di controllo.

Roma, 3 luglio 2012

Il direttore generale: FIDORA

Registrato alla Corte dei conti il 2 agosto 2012
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, registro n. 11, foglio n. 166

ALLEGATO

Elenco ai sensi dell'art.14 comma 1: PMI - Aree Depresse - Soggetti Beneficiari

DIM. AREA OP.	DATA PRESENTAZIONE	DM	RAGIONE SOCIALE	AGEV. N°	Cod.Fisc / P. IVA COMUNE PROVINCIA	Contributo Spesa	Credito d'imposta
PMI Depressa	15/09/2009 **69**	10:00:00.695 57730	CUPERSAFETY SAS DI MONTANARO GIUSEPPE E C.	Contratto 1	06597070728 CONVERSANO BA		**200.000,00**
PMI Depressa	15/09/2009 **100**	10:00:00.820 57282	TD GROUP S.P.A.	Contratto 1	00890260508 VECCHIANO PI		**206.582,76**
PMI Depressa	15/09/2009 **101**	10:00:00.835 57788	EMILDUE S.R.L	Contratto 1	00694281205 CAMUGNANO BO		**205.000,00**
PMI Depressa	15/09/2009 **106**	10:00:00.851 57431	DYRECTA LAB SRL	Contratto 1	05659960727 CONVERSANO BA		**115.000,00**
PMI Depressa	15/09/2009 **158**	10:00:02.241 57361	X-TRONIC ITALIA SRL	Contratto 1	04197921216 CASALNUOVO DI NAPOLI NA		**153.500,00**
PMI Depressa	15/09/2009 **169**	10:00:02.304 59009	SEGNALETICA STRADALE GIULIANA S.R.L.	Contratto 1	00171660319 VILLESSE GO		**200.000,00**
PMI Depressa	15/09/2009 **222**	10:00:02.976 58870	CALCESTRUZZI TRIESTE	Contratto 1	00131760316 ROMANS D'ISONZO GO		**147.610,00**
PMI Depressa	15/09/2009 **235**	10:00:03.116 57992	SIPA S.R.L.	Contratto 1	04112290285 ROMA RM		**109.250,00**
					Totali (€)	**0,00**	**1.336.942,76**

12A10349

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 17 settembre 2012.

Ri-registrazione di prodotti fitosanitari, a base di glifosate, sulla base del dossier MON 52276 di All. III alla luce dei principi uniformi per la valutazione e l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato».

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *G.U.* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «misure transitorie»;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 542/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il decreto ministeriale 26 marzo 2002 di recepimento della direttiva 2001/99/CE della Commissione del 20 novembre 2001, relativo all'iscrizione di alcune sostanze attive nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, tra le quali la sostanza attiva glifosate;

Visto in particolare, l'art. 1 del citato decreto ministeriale 26 marzo 2002 che indica il 30 giugno 2012 quale scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva glifosate nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 2010 di recepimento della direttiva 2010/77/UE della Commissione del 10 novembre 2010, che proroga la scadenza dell'iscrizione in allegato I della sostanza attiva glifosate fino al 31 dicembre 2015;

Visti i decreti di autorizzazione all'immissione in commercio e all'impiego dei prodotti fitosanitari riportati nell'allegato al presente decreto;

Viste le istanze presentate dall'impresa titolare intese ad ottenere la ri-registrazione secondo i principi uniformi dei prodotti fitosanitari riportati nell'allegato al presente decreto sulla base del fascicolo MON 52276, conforme all'allegato III del citato decreto legislativo 194/1995, relativo al prodotto fitosanitario di riferimento ROUNDUP BIOFLOW, presentato dall'impresa Monsanto Agricoltura Italia S.p.A. che ne ha concesso specifico accesso;

Viste, inoltre, le domande intese ad ottenere l'autorizzazione alla modifica di composizione in adeguamento alla composizione del prodotto di riferimento oggetto degli studi costituenti il fascicolo di all III sopra indicato, nonché l'autorizzazione a variazioni amministrative relative ad officine di produzione e di confezionamento, presentate dalla impresa titolare per alcuni dei prodotti fitosanitari di cui trattasi, e indicate nell'allegato al presente decreto;

Considerato che le imprese titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari di cui trattasi hanno ottemperato a quanto previsto dall'art. 2, comma 4, del citato decreto 26 marzo 2002, nei tempi e nelle forme da esso stabiliti ed in conformità alle condizioni definite per la sostanza attiva glifosate;

Considerato che la Commissione consultiva dei prodotti fitosanitari di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 ha preso atto della conclusione della valutazione del sopracitato fascicolo MON 52276, ottenuta dal Centro Internazionale per gli Antiparassitari e la Prevenzione Sanitaria, al fine di ri-registrare i prodotti fitosanitari di cui trattasi fino al 31 dicembre 2015, alle nuove condizioni di impiego e con eventuale adeguamento alla composizione del prodotto fitosanitario di riferimento;

Viste le note dell'Ufficio protocollo n. 20381 in data 16 giugno 2011 e n. 20866 in data 11 giugno 2012 con le quali sono state richieste all'Impresa Monsanto Agricoltura Italia S.p.A. titolare del dossier la documentazione ed i dati tecnico – scientifici aggiuntivi indicati dal sopracitato Istituto da presentarsi entro sei mesi dalla data dell'ultima nota inviata;

Viste le note con le quali l'Imprese titolari delle registrazioni dei prodotti fitosanitari riportati nell'allegato al presente decreto, hanno ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio;

Ritenuto di ri-registrare fino al 31 dicembre 2015, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva glifosate, il prodotto fitosanitario indicato in allegato al presente decreto alle condizioni definite alla luce dei principi uniformi di cui all'allegato VI del citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 sulla base del fascicolo MON 52276 conforme all'All. III;

Visti i versamenti effettuati ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

Sono ri-registrati fino al 31 dicembre 2015, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva glifosate, i prodotti fitosanitari indicati in allegato al presente decreto registrati al numero, alla data e a nome dell'impresa a fianco indicata, autorizzati con la nuova composizione, alle condizioni e sulle colture indicate nelle rispettive etichette allegate al presente decreto, fissate in applicazione dei principi uniformi

Sono altresì autorizzate le modifiche di composizione in adeguamento a quella del prodotto di riferimento nonché le modifiche indicate per ciascun prodotto fitosanitario riportate in allegato al presente decreto.

La succitata impresa Monsanto Agricoltura Italia S.p.A. è tenuta alla presentazione dei dati tecnico – scientifici aggiuntivi sopra indicati nel termine di cui in premessa.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione dei prodotti fitosanitari, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

La commercializzazione e l'impiego delle scorte giacenti, sono consentiti secondo le seguenti modalità:

8 mesi, a decorrere dalla data del presente decreto per la commercializzazione da parte del titolare delle autorizzazioni e la vendita da parte dei rivenditori e/o distributori autorizzati;

12 mesi, a decorrere dalla data del presente decreto per l'impiego da parte degli utilizzatori finali

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa all'Impresa interessata e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 settembre 2012

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

Prodotti fitosanitari a base della sostanza attiva **glifosate** ri-registrati alla luce dei principi uniformi sulla base del dossier **MON 52276** di All. III **fino al 31 dicembre 2015** ai sensi del decreto ministeriale 26 marzo 2002 di recepimento della direttiva di inclusione 2001/99/CE della Commissione del 23 ottobre 2000 e del decreto ministeriale 30 dicembre 2010 di recepimento della direttiva 2010/77/UE della Commissione del 10 novembre 2010.

	N. reg.ne	Nome prodotto	Data reg.ne	Impresa	Modifiche autorizzate
1.	8382	ROUNDUP BIOFLOW	7/08/1993	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.	- Modifiche di composizione - Nuova classificazione: **Manipolare con prudenza**; **S2-S13-S20/21-S37** - Rinuncia taglie: **0.5-28 ml**
2.	11791	CLEAN-UP	09/09/2003	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.	- Modifiche di composizione in adeguamento a quella del prodotto di riferimento - Nuova classificazione: **Manipolare con prudenza**; **S2-S13-S20/21-S37** - Rinuncia taglia: **0.5 ml**
3.	9056	SOLADO GOLD	31/12/1996	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.	- Modifiche di composizione in adeguamento a quella del prodotto di riferimento - Nuova classificazione: **Manipolare con prudenza**; **S2-S13-S20/21-S37**
4.	9318	FANDANGO 360	01/09/1997	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.	- Modifiche di composizione in adeguamento a quella del prodotto di riferimento - Nuova classificazione: **Manipolare con prudenza**; **S2-S13-S20/21-S37**
5.	11853	GLYPHEXTRA	31/12/1996	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.	- Modifiche di composizione in adeguamento a quella del prodotto di riferimento - Nuova classificazione: **Manipolare con prudenza**; **S2-S13-S20/21-S37** - Rinuncia taglia: **0.5 ml**

s.a. glifosate FASE II-Ri-reg. secondo principi uniformi

6.	11854	LAMPO	03/10/2003	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.	- Modifiche di composizione in adeguamento a quella del prodotto di riferimento - Nuova classificazione: **Manipolare con prudenza**; **S2 S13-S20/21-S37** - Rinuncia taglia: **0.5 ml**
7.	11852	SEVEN	03/10/2003	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.	- Modifiche di composizione in adeguamento a quella del prodotto di riferimento - Nuova classificazione: **Manipolare con prudenza**; **S2 S13-S20/21-S37** - Rinuncia taglia: **0.5 ml**
8.	9246	KLINAMON DP	16/06/1997	Du Pont De Nemours Italiana S.r.l.	- Modifiche di composizione in adeguamento a quella del prodotto di riferimento - Nuova classificazione: **Manipolare con prudenza**; **S2 S13-S20/21-S37**
9.	10494	PREMIUM TOP	31/05/2000	Makhteshim Agan Italia S.r.l.	- Modifiche di composizione in adeguamento a quella del prodotto di riferimento - Nuova classificazione: **Manipolare con prudenza**; **S2 S13-S20/21-S37** - Rinuncia allo stabilimento di produzione: **PRO.PHY.M Sarl** – La chambre (F) - Estensione taglia: **200 l**
10.	10584	SHAMAL MK PLUS	06/09/2000	Makhteshim Agan Italia S.r.l.	- Modifiche di composizione in adeguamento a quella del prodotto di riferimento - Nuova classificazione: **Manipolare con prudenza**; **S2 S13-S20/21 –S37** - Rinuncia allo stabilimento di produzione: **Chemcopak N.V.** – Kallo (B) - Rinuncia allo stabilimento di distribuzione: **Agrimport S.p.A.** – Bolzano (I) - Estensione taglia: **200 l**

s.a. glifosate FASE II-Ri-reg. secondo principi uniformi

ETICHETTA E FOGLIO ILLUSTRATIVO

ROUNDUP® BIOFLOW

Erbicida sistemico ad azione totale per applicazioni in post-emergenza delle infestanti. Liquido solubile concentrato

COMPOSIZIONE:

Glifosate acido puro	g 30,8	(g/l 360)
sotto forma di sale isopropilamminico	g 41,5	(g/l 486)
Inerti e coadiuvanti	q. b. a g 100	

ATTENZIONE MANIPOLARE CON PRUDENZA

CONSIGLI DI PRUDENZA: conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Usare guanti adatti.

MONSANTO AGRICOLTURA ITALIA S.p.A.
Via Spadolini 5, 20141 Milano Tel. 02-847801
Officine di produzione:
MONSANTO EUROPE N.V. – Anversa (Belgio)
Autorizzazione Ministero della Salute n. 8382 del 7/8/1993
Taglie: litri 0,1 - 0,25 - 0,5 - 1 - 1,5 - 2 - 5 - 10 -20 - 50 - 60 - 100 -150 - 200 * - 300 * - 400 * -500 * - 600 *
Partita n.: vedere sulla confezione

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Utilizzare guanti adatti durante la preparazione, il caricamento e l'applicazione del prodotto con attrezzature manuali; per proteggere le piante non bersaglio al di fuori dell'area d'intervento, non trattare in una fascia di 5m da vegetazione naturale da tutelare o in alternativa utilizzare macchine irroratrici dotate di ugelli che riducono la deriva del 60%.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: in caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso. Consultare un centro antiveleni. CAV di Milano: Tel. 02-66101029 (24 h)

MODALITÀ D'IMPIEGO.
Generalità. Erbicida sistemico da impiegare in post-emergenza delle infestanti per il controllo delle specie monocotiledoni e dicotiledoni (annuali, biennali o perenni). Il prodotto è assorbito dalle parti verdi della pianta e traslocato per via sistemica sino alle radici ed agli organi sotterranei. Non ha attività residuale in quanto è degradato dai microrganismi presenti nell'ambiente.
L'efficacia può essere ridotta dalle precipitazioni cadute entro 6 ore dal trattamento, dal danneggiamento della vegetazione e da tutti i fattori che possono rendere difficoltosa la penetrazione o traslocazione del prodotto.
Attrezzature e volumi d'acqua. Utilizzare ugelli a specchio o a ventaglio antideriva o ad iniezione d'aria. Operare a pressioni comprese tra 1 e 4 atm, secondo le indicazioni dei costruttori delle attrezzature. Volumi d'acqua compresi tra 100 e 400 l/ha offrono i migliori risultati. L'impiego di attrezzature a gocciolamento, di tipo umettante e lambente, oppure munite di schermi protettivi, consente di applicare selettivamente il prodotto anche quando le infestanti sono prossime alla coltura. Al termine del trattamento lavare accuratamente le attrezzature.
CAMPI D'IMPIEGO
Colture che non evidenziano sensibilità se la deriva colpisce solamente il tronco ben lignificato. Agrumi. Pomacee: melo, pero (applicare il prodotto almeno 7 giorni prima della raccolta). Frutta a guscio: noce e nocciolo. Vite (applicare il prodotto almeno 28 giorni prima della raccolta). Olivo (olive da olio: nella preparazione delle piazzole, applicare il prodotto fino a 6 l/ha, almeno 7 giorni prima dell'inizio della raccolta).
Colture che possono evidenziare sensibilità se la deriva colpisce il tronco anche ben lignificato. Drupacee e mandorlo (applicare il prodotto almeno 7 giorni prima della raccolta). Actinidia. Vivai e semenzai di floreali, ornamentali, forestali e pioppo.
Colture per le quali va assolutamente evitato ogni contatto ed il diserbo è possibile solo con attrezzature selettive (umettanti, lambenti, a gocciolamento o schermate). Ortaggi: carota, pomodoro, melanzana, pisello, fagiolino, fava, carciofo. Patata. Mais (solo interfila; da non impiegarsi in pre-raccolta). Oleaginose: soia. Foraggiere: prati e erba medica. Barbabietola da zucchero. Rosa.
Colture ove il diserbo a pieno campo va effettuato prima della loro emergenza. Asparago (trattare prima dell'emergenza dei turioni). Cereali, mais, barbabietola da zucchero, patata, cipolla, lino, senape, legumi, bulbosa da fiore (trattare entro 3 giorni dalla semina).

Terreni agrari in assenza della coltura. Set-aside e stoppie. Prima o dopo la coltivazione di fragola, ortaggi, asparago, barbabietola da zucchero, cereali, soia, lino, senape, colza, girasole, cotone, prati, pascoli e vivai.
Trattare con le infestanti emerse prima della lavorazione, semina o trapianto (anche nelle tecniche di ridottà lavorazione e di semina senza aratura). Effettuare il trapianto o la semina non prima di 2 giorni dal trattamento. Trattare 6 giorni prima della semina o del trapianto nel caso di presenza di specie perenni. Per le colture orticole, nel caso di dosi superiori a 4 l/ha, effettuare il trattamento almeno sette giorni prima del trapianto. Dopo la coltivazione, intervenire sulle infestanti emerse in funzione delle specie presenti e dello stadio di sviluppo.
Aree non destinate alle colture agrarie. Aree rurali ed Industriali, Aree ed opere civili, sedi ferroviarie. Argini di canali, fossi e scoline in asciutta
DOSI D'IMPIEGO
Dosi suggerite per il controllo dei principali gruppi di infestanti:
Infestanti annuali entro i 20 cm di sviluppo (ad es. *Echinochloa spp.*, *Digitaria sanguinalis*, *Setaria* spp., *Chenopodium* spp., *Amaranthus spp.*, *Solanum* spp.): 1 - 4 l/ha.
Infestanti biennali (ad es. *Cirsium vulgare*, *Picris echioides*, *Malva* spp.): 4 - 6 l/ha.
Infestanti vivaci e perenni (ad es. *Cynodon dactylon*, *Sorghum halepense*, *Cirsium arvense*, *Oxalis* spp., *Convolvulus arvensis*, *Calystegia sepium*, *Potentilla reptans*, *Rumex* spp.): 6 - 12 l/ha.

Le dosi variano in funzione sia della sensibilità dell'infestante, sia del tipo di attrezzatura impiegata (elevati volumi di acqua richiedono il dosaggio maggiore indicato). Nel caso di associazioni floristiche adottare la dose efficace per il controllo della specie meno sensibile. In presenza di infestazioni a macchia impiegare concentrazioni di 100-200 ml/10 litri di acqua sulle annuali/poliennali e di 300-500 ml/10 litri di acqua sulle perenni, limitando il trattamento alle aree interessate dalla vegetazione indesiderata. Nell'impiego di attrezzature selettive seguire attentamente le dosi e le modalità di impiego raccomandate dal produttore. Aggiungere solfato ammonico per ottenere un effetto essiccante veloce ed in presenza di acque dure.
Fitotossicità: il prodotto non è selettivo. Eventuali spruzzi sulle parti verdi delle piante o sulla corteccia non ben lignificata possono provocare danni. Le drupacee possono essere sensibili anche se il tronco è lignificato. Nei trattamenti primaverili, fino allo stadio di frutto-noce nelle pomacee e prima dell'ingrossamento degli acini nella vite, gli eventuali polloni, se colpiti dal trattamento, possono dissecare o essere comunque danneggiati. Fino a questo stadio non avviene traslocazione del prodotto nelle piante madri. Per le colture orticole, nel caso di dosi superiori a 4 l/ha, effettuare il trattamento almeno 7 giorni prima del trapianto. Nell'applicazione del prodotto in presenza di pacciamatura al suolo, orientare gli organi spruzzanti unicamente nelle piazzole di trapianto, avendo cura di bagnare il meno possibile il materiale plastico.
Attenzione: da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso (art. 9, comma 3, D.Lvo n. 65/2003). Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua.

* **Attenzione:** Il presente contenitore è di proprietà della Monsanto Agricoltura Italia SpA, deve essere utilizzato con il previsto sistema di travaso e quando vuoto restituito per il riutilizzo. Per le taglie pari o superiori a 200 litri, lo stoccaggio da parte dell'utilizzatore del contenitore dovrà essere effettuato in zona dotata di bacino di contenimento di adeguato volume atto a raccogliere eventuali fuoriuscite accidentali del prodotto. In caso di fuoriuscita accidentale del prodotto assorbire con terra, sabbia, segatura o altro materiale assorbente e raccogliere entro recipienti per il successivo smaltimento come rifiuto speciale.
CONTENITORE DA RESTITUIRE AL PRODUTTORE PER IL RIUTILIZZO. NON DISPERDERE NELL'AMBIENTE.

® Roundup, marchio registrato Monsanto Technology LLC.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 17 SET. 2012

ROUNDUP® BIOFLOW

Erbicida sistemico ad azione totale per applicazioni in post-emergenza delle infestanti. Liquido solubile concentrato

COMPOSIZIONE:

Glifosate acido puro	30,80 g (360 g/l)
(sotto forma di sale isopropilamminico)	41,50 g (486 g/l)
Inerti e coadiuvanti	q. b. a 100 g

ATTENZIONE MANIPOLARE CON PRUDENZA

CONSIGLI DI PRUDENZA: conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Usare guanti adatti.

MONSANTO AGRICOLTURA ITALIA S.p.A.
Via Spadolini 5, 20141 Milano Tel. 02-847801

Autorizzazione Ministero della Salute n. 4833 del 03/08/1982

Stabilimento di produzione:
MONSANTO EUROPE N.V. – Anversa (Belgio)

Taglie: ml 100 **Partita n°**: vedere sulla confezione.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Utilizzare guanti adatti durante la preparazione, il caricamento e l'applicazione del prodotto con attrezzature manuali; per proteggere le piante non bersaglio al di fuori dell'area d'intervento, non trattare in una fascia di 5m da vegetazione naturale da tutelare o in alternativa utilizzare macchine irroratrici dotate di ugelli che riducono la deriva del 60%.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: in caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso. Consultare un centro antiveleni. CAV di Milano: Tel. 02-66101029 (24 h).

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO.

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI.

IL CONTENITORE NON PUÓ ESSERE RIUTILIZZATO.

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 17 SET. 2012

ETICHETTA E FOGLIO ILLUSTRATIVO

CLEAN-UP

Erbicida sistemico ad azione totale per applicazioni in post-emergenza delle infestanti. Liquido solubile concentrato

COMPOSIZIONE:

Glifosate acido puro	g 30,8	(g/l 360)
sotto forma di sale isopropilamminico	g 41,5	(g/l 486)
Inerti e coadiuvanti	q. b. a g 100	

ATTENZIONE MANIPOLARE CON PRUDENZA

CONSIGLI DI PRUDENZA: conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, ne fumare durante l'impiego. Usare guanti adatti.

MONSANTO AGRICOLTURA ITALIA S.p.A.
Via Spadolini 5, 20141 Milano Tel. 02-847801
Officine di produzione:
MONSANTO EUROPE N.V. – Anversa (Belgio)
Autorizzazione Ministero della Salute n. 11791 del 09/09/2003
Taglie: litri 0,1 - 0,25 - 0,5 - 1 - 1,5 - 2 - 5 - 10 -20 - 50 - 60 - 100 -150 - 200 * - 300 * - 400 * -500 * - 600 *
Partita n.: vedere sulla confezione

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Utilizzare guanti adatti durante la preparazione, il caricamento e l'applicazione del prodotto con attrezzature manuali; per proteggere le piante non bersaglio al di fuori dell'area d'intervento, non trattare in una fascia di 5m da vegetazione naturale da tutelare o in alternativa utilizzare macchine irroratrici dotate di ugelli che riducono la deriva del 60%.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: in caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso. Consultare un centro antiveleni. CAV di Milano: Tel. 02-66101029 (24 h)

MODALITÀ D'IMPIEGO.
Generalità. Erbicida sistemico da impiegare in post-emergenza delle infestanti per il controllo delle specie monocotiledoni e dicotiledoni (annuali, biennali o perenni). Il prodotto è assorbito dalle parti verdi della pianta e traslocato per via sistemica sino alle radici ed agli organi sotterranei. Non ha attività residuale in quanto è degradato dai microrganismi presenti nell'ambiente.
L'efficacia può essere ridotta dalle precipitazioni cadute entro 6 ore dal trattamento, dal danneggiamento della vegetazione e da tutti i fattori che possono rendere difficoltosa la penetrazione o traslocazione del prodotto.
Attrezzature e volumi d'acqua. Utilizzare ugelli a specchio o a ventaglio antideriva o ad iniezione d'aria. Operare a pressioni comprese tra 1 e 4 atm, secondo le indicazioni dei costruttori delle attrezzature. Volumi d'acqua compresi tra 100 e 400 l/ha offrono i migliori risultati. L'impiego di attrezzature a gocciolamento, di tipo umettante e lambente, oppure munite di schermi protettivi, consente di applicare selettivamente il prodotto anche quando le infestanti sono prossime alla coltura. Al termine del trattamento lavare accuratamente le attrezzature.
CAMPI D'IMPIEGO
Colture che non evidenziano sensibilità se la deriva colpisce solamente il tronco ben lignificato. Agrumi. Pomacee: melo, pero (applicare il prodotto almeno 7 giorni prima della raccolta). Frutta a guscio: noce e nocciolo. Vite (applicare il prodotto almeno 28 giorni prima della raccolta). Olivo (olive da olio: nella preparazione delle piazzole, applicare il prodotto fino a 6 l/ha, almeno 7 giorni prima dell'inizio della raccolta).
Colture che possono evidenziare sensibilità se la deriva colpisce il tronco anche ben lignificato. Drupacee e mandorlo (applicare il prodotto almeno 7 giorni prima della raccolta). Actinidia. Vivai e semenzai di floreali, ornamentali, forestali e pioppo.
Colture per le quali va assolutamente evitato ogni contatto ed il diserbo è possibile solo con attrezzature selettive (umettanti, lambenti, a gocciolamento o schermate). Ortaggi: carota, pomodoro, melanzana, pisello, fagiolino, fava, carciofo. Patata. Mais (solo interfila; da non impiegarsi in pre-raccolta). Oleaginose: soia. Foraggiere: prati e erba medica. Barbabietola da zucchero. Rosa.
Colture ove il diserbo a pieno campo va effettuato prima della loro emergenza. Asparago (trattare prima dell'emergenza dei turioni). Cereali, mais, barbabietola da zucchero, patata, cipolla, lino, senape, legumi, bulbosa da fiore (trattare entro 3 giorni dalla semina).

Terreni agrari in assenza della coltura. Set-aside e stoppie. Prima o dopo la coltivazione di fragola, ortaggi, asparago, barbabietola da zucchero, cereali, soia, lino, senape, colza, girasole, cotone, prati, pascoli e vivai.
Trattare con le infestanti emerse prima della lavorazione, semina o trapianto (anche nelle tecniche di ridotta lavorazione e di semina senza aratura). Effettuare il trapianto o la semina non prima di 2 giorni dal trattamento. Trattare 6 giorni prima della semina o del trapianto nel caso di presenza di specie perenni. Per le colture orticole, nel caso di dosi superiori a 4 l/ha, effettuare il trattamento almeno sette giorni prima del trapianto. Dopo la coltivazione, intervenire sulle infestanti emerse in funzione delle specie presenti e dello stadio di sviluppo.
Aree non destinate alle colture agrarie. Aree rurali ed Industriali, Aree ed opere civili, sedi ferroviarie. Argini di canali, fossi e scoline in asciutta
DOSI D'IMPIEGO
Dosi suggerite per il controllo dei principali gruppi di infestanti:
Infestanti annuali entro i 20 cm di sviluppo (ad es. *Echinochloa spp.*, *Digitaria sanguinalis*, *Setaria* spp., *Chenopodium* spp., *Amaranthus spp.*, *Solanum* spp.): 1 - 4 l/ha.
Infestanti biennali (ad es. *Cirsium vulgare*, *Picris echioides*, *Malva* spp.): 4 - 6 l/ha.
Infestanti vivaci e perenni (ad es. *Cynodon dactylon*, *Sorghum halepense*, *Cirsium arvense*, *Oxalis* spp., *Convolvulus arvensis*, *Calystegia sepium*, *Potentilla reptans*, *Rumex* spp.): 6 - 12 l/ha.

Le dosi variano in funzione sia della sensibilità dell'infestante, sia del tipo di attrezzatura impiegata (elevati volumi di acqua richiedono il dosaggio maggiore indicato). Nel caso di associazioni floristiche adottare la dose efficace per il controllo della specie meno sensibile. In presenza di infestazioni a macchia impiegare concentrazioni di 100-200 ml/10 litri di acqua sulle annuali/poliennali e di 300-500 ml/10 litri di acqua sulle perenni, limitando il trattamento alle aree interessate dalla vegetazione indesiderata. Nell'impiego di attrezzature selettive seguire attentamente le dosi e le modalità di impiego raccomandate dal produttore. Aggiungere solfato ammonico per ottenere un effetto essiccante veloce ed in presenza di acque dure.
Fitotossicità: il prodotto non è selettivo. Eventuali spruzzi sulle parti verdi delle piante o sulla corteccia non ben lignificata possono provocare danni. Le drupacee possono essere sensibili anche se il tronco è lignificato. Nei trattamenti primaverili, fino allo stadio di frutto-noce nelle pomacee e prima dell'ingrossamento degli acini nella vite, gli eventuali polloni, se colpiti dal trattamento, possono dissecare o essere comunque danneggiati. Fino a questo stadio non avviene traslocazione del prodotto nelle piante madri. Per le colture orticole, nel caso di dosi superiori a 4 l/ha, effettuare il trattamento almeno 7 giorni prima del trapianto. Nell'applicazione del prodotto in presenza di pacciamatura al suolo, orientare gli organi spruzzanti unicamente nelle piazzole di trapianto, avendo cura di bagnare il meno possibile il materiale plastico.
Attenzione: da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso (art. 9, comma 3, D.Lvo n. 65/2003). Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua.

* **Attenzione:** Il presente contenitore è di proprietà della Monsanto Agricoltura Italia SpA, deve essere utilizzato con il previsto sistema di travaso e quando vuoto restituito per il riutilizzo. Per le taglie pari o superiori a 200 litri, lo stoccaggio da parte dell'utilizzatore del contenitore dovrà essere effettuato in zona dotata di bacino di contenimento di adeguato volume atto a raccogliere eventuali fuoriuscite accidentali del prodotto. In caso di fuoriuscita accidentale del prodotto assorbire con terra, sabbia, segatura o altro materiale assorbente e raccogliere entro recipienti per il successivo smaltimento come rifiuto speciale.
CONTENITORE DA RESTITUIRE AL PRODUTTORE PER IL RIUTILIZZO. NON DISPERDERE NELL'AMBIENTE.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 17 SET. 2012

CLEAN UP

Erbicida sistemico ad azione totale per applicazioni in post-emergenza delle infestanti. Liquido solubile concentrato

<u>COMPOSIZIONE:</u>

Glifosate acido puro	30,80 g (360 g/l)
(sotto forma di sale isopropilamminico)	41,50 g (486 g/l)
Inerti e coadiuvanti	q. b. a 100 g

ATTENZIONE MANIPOLARE CON PRUDENZA

CONSIGLI DI PRUDENZA: conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Usare guanti adatti.

MONSANTO AGRICOLTURA ITALIA S.p.A.
Via Spadolini 5, 20141 Milano Tel. 02-847801

Autorizzazione Ministero della Salute n. 11791 del 09/09/2003

Stabilimento di produzione:
MONSANTO EUROPE N.V. – Anversa (Belgio)

Taglie: ml 100 **Partita n°:** vedere sulla confezione.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Utilizzare guanti adatti durante la preparazione, il caricamento e l'applicazione del prodotto con attrezzature manuali; per proteggere le piante non bersaglio al di fuori dell'area d'intervento, non trattare in una fascia di 5m da vegetazione naturale da tutelare o in alternativa utilizzare macchine irroratrici dotate di ugelli che riducono la deriva del 60%.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: in caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso. Consultare un centro antiveleni. CAV di Milano: Tel. 02-66101029 (24 h).

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO.

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI.

IL CONTENITORE NON PUÓ ESSERE RIUTILIZZATO.

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 17 SET. 2012

ETICHETTA E FOGLIO ILLUSTRATIVO

SOLADO GOLD

Erbicida sistemico ad azione totale per applicazioni in post-emergenza delle infestanti. Liquido solubile concentrato

COMPOSIZIONE:

Glifosate acido puro	g 30,8	(g/l 360)
sotto forma di sale isopropilamminico	g 41,5	(g/l 486)
Inerti e coadiuvanti	q. b. a g 100	

ATTENZIONE MANIPOLARE CON PRUDENZA

CONSIGLI DI PRUDENZA: conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Usare guanti adatti.

MONSANTO AGRICOLTURA ITALIA S.p.A.
Via Spadolini 5, 20141 Milano Tel. 02-847801
Officine di produzione:
MONSANTO EUROPE N.V. – Anversa (Belgio)
Autorizzazione Ministero della Salute n. 9056 del 31/12/1996
Taglie: litri 0,1- 0,25 - 0,5 - 0,75 - 1 - 1,5 - 2 - 5 - 10 -20 - 50
Partita n.: vedere sulla confezione

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Utilizzare guanti adatti durante la preparazione, il caricamento e l'applicazione del prodotto con attrezzature manuali: per proteggere le piante non bersaglio al di fuori dell'area d'intervento, non trattare in una fascia di 5m da vegetazione naturale da tutelare o in alternativa utilizzare macchine irroratrici dotate di ugelli che riducono la deriva del 60%.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: in caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso. Consultare un centro antiveleni. CAV di Milano: Tel. 02-66101029 (24 h)

MODALITÀ D'IMPIEGO.
Generalità. Erbicida sistemico da impiegare in post-emergenza delle infestanti per il controllo delle specie monocotiledoni e dicotiledoni (annuali, biennali o perenni). Il prodotto è assorbito dalle parti verdi della pianta e traslocato per via sistemica sino alle radici ed agli organi sotterranei. Non ha attività residuale in quanto è degradato dai microrganismi presenti nell'ambiente.
L'efficacia può essere ridotta dalle precipitazioni cadute entro 6 ore dal trattamento, dal danneggiamento della vegetazione e da tutti i fattori che possono rendere difficoltosa la penetrazione o traslocazione del prodotto.
Attrezzature e volumi d'acqua. Utilizzare ugelli a specchio o a ventaglio antideriva o ad iniezione d'aria. Operare a pressioni comprese tra 1 e 4 atm, secondo le indicazioni dei costruttori delle attrezzature. Volumi d'acqua compresi tra 100 e 400 l/ha offrono i migliori risultati. L'impiego di attrezzature a gocciolamento, di tipo umettante e lambente, oppure munite di schermi protettivi, consente di applicare selettivamente il prodotto anche quando le infestanti sono prossime alla coltura. Al termine del trattamento lavare accuratamente le attrezzature.
CAMPI D'IMPIEGO
Colture che non evidenziano sensibilità se la deriva colpisce solamente il tronco ben lignificato. Agrumi. Pomacee: melo, pero (applicare il prodotto almeno 7 giorni prima della raccolta). Frutta a guscio: noce e nocciolo. Vite (applicare il prodotto almeno 28 giorni prima della raccolta). Olivo (olive da olio: nella preparazione delle piazzole, applicare il prodotto fino a 6 l/ha, almeno 7 giorni prima dell'inizio della raccolta).
Colture che possono evidenziare sensibilità se la deriva colpisce il tronco anche ben lignificato. Drupacee e mandorlo (applicare il prodotto almeno 7 giorni prima della raccolta). Actinidia. Vivai e semenzai di floreali, ornamentali, forestali e pioppo.
Colture per le quali va assolutamente evitato ogni contatto ed il diserbo è possibile solo con attrezzature selettive (umettanti, lambenti, a gocciolamento o schermate). Ortaggi: carota, pomodoro, melanzana, pisello, fagiolino, fava, carciofo. Patata. Mais (solo interfila; da non impiegarsi in pre-raccolta). Oleaginose: soia. Foraggere: prati e erba medica. Barbabietola da zucchero. Rosa.
Colture ove il diserbo a pieno campo va effettuato prima della loro emergenza. Asparago (trattare prima dell'emergenza dei turioni). Cereali, mais, barbabietola da zucchero, patata, cipolla, lino, senape, legumi, bulbosa da fiore (trattare entro 3 giorni dalla semina).
Terreni agrari in assenza della coltura. Set-aside e stoppie. Prima o dopo la coltivazione di fragola, ortaggi, asparago, barbabietola da zucchero, cereali, soia, lino, senape, colza, girasole, cotone, prati, pascoli e vivai.
Trattare con le infestanti emerse prima della lavorazione, semina o trapianto (anche nelle tecniche di ridotta lavorazione e di semina senza aratura). Effettuare il trapianto o la semina non prima di 2 giorni dal trattamento. Trattare 6 giorni prima della semina o del trapianto nel caso di presenza di specie perenni. Per le colture orticole, nel caso di dosi superiori a 4 l/ha, effettuare il trattamento almeno sette giorni prima del trapianto. Dopo la coltivazione, intervenire sulle infestanti emerse in funzione delle specie presenti e dello stadio di sviluppo.
Aree non destinate alle colture agrarie. Aree rurali ed Industriali, Aree ed opere civili, sedi ferroviarie. Argini di canali, fossi e scoline in asciutta
DOSI D'IMPIEGO
Dosi suggerite per il controllo dei principali gruppi di infestanti:
Infestanti annuali entro i 20 cm di sviluppo (ad es. *Echinochloa spp.*, *Digitaria sanguinalis*, *Setaria* spp., *Chenopodium* spp., *Amaranthus spp.*, *Solanum* spp.): 1 - 4 l/ha.
Infestanti biennali (ad es. *Cirsium vulgare*, *Picris echioides*, *Malva* spp.): 4 - 6 l/ha.
Infestanti vivaci e perenni (ad es. *Cynodon dactylon*, *Sorghum halepense*, *Cirsium arvense*, *Oxalis* spp., *Convolvulus arvensis*, *Calystegia sepium*, *Potentilla reptans*, *Rumex* spp.): 6 - 12 l/ha.

Le dosi variano in funzione sia della sensibilità dell'infestante, sia del tipo di attrezzatura impiegata (elevati volumi di acqua richiedono il dosaggio maggiore indicato). Nel caso di associazioni floristiche adottare la dose efficace per il controllo della specie meno sensibile. In presenza di infestazioni a macchia impiegare concentrazioni di 100-200 ml/10 litri di acqua sulle annuali/poliennali e di 300-500 ml/10 litri di acqua sulle perenni, limitando il trattamento alle aree interessate dalla vegetazione indesiderata. Nell'impiego di attrezzature selettive seguire attentamente le dosi e le modalità di impiego raccomandate dal produttore. Aggiungere solfato ammonico per ottenere un effetto essiccante veloce ed in presenza di acque dure.
Fitotossicità: il prodotto non è selettivo. Eventuali spruzzi sulle parti verdi delle piante o sulla corteccia non ben lignificata possono provocare danni. Le drupacee possono essere sensibili anche se il tronco è lignificato. Nei trattamenti primaverili, fino allo stadio di frutto-noce nelle pomacee e prima dell'ingrossamento degli acini nella vite, gli eventuali polloni, se colpiti dal trattamento, possono dissecare o essere comunque danneggiati. Fino a questo stadio non avviene traslocazione del prodotto nelle piante madri. Per le colture orticole, nel caso di dosi superiori a 4 l/ha, effettuare il trattamento almeno 7 giorni prima del trapianto. Nell'applicazione del prodotto in presenza di pacciamatura al suolo, orientare gli organi spruzzanti unicamente nelle piazzole di trapianto, avendo cura di bagnare il meno possibile il materiale plastico.
Attenzione: da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso (art. 9, comma 3, D.Lvo n. 65/2003). Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 17 SET. 2012

SOLADO GOLD

Erbicida sistemico ad azione totale per applicazioni in post-emergenza delle infestanti. Liquido solubile concentrato

COMPOSIZIONE:

Glifosate acido puro	30,80 g (360 g/l)
(sotto forma di sale isopropilamminico)	41,50 g (486 g/l)
Inerti e coadiuvanti	q. b. a 100 g

ATTENZIONE MANIPOLARE CON PRUDENZA

CONSIGLI DI PRUDENZA: conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Usare guanti adatti.

MONSANTO AGRICOLTURA ITALIA S.p.A.
Via Spadolini 5, 20141 Milano Tel. 02-847801

Autorizzazione Ministero della Salute n. 9056 del 31/12/1996

Stabilimento di produzione:
MONSANTO EUROPE N.V. – Anversa (Belgio)

Taglie: ml 100 **Partita n°:** vedere sulla confezione.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Utilizzare guanti adatti durante la preparazione, il caricamento e l'applicazione del prodotto con attrezzature manuali; per proteggere le piante non bersaglio al di fuori dell'area d'intervento, non trattare in una fascia di 5m da vegetazione naturale da tutelare o in alternativa utilizzare macchine irroratrici dotate di ugelli che riducono la deriva del 60%.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: in caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso. Consultare un centro antiveleni. CAV di Milano: Tel. 02-66101029 (24 h).

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO.

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI.

IL CONTENITORE NON PUÓ ESSERE RIUTILIZZATO.

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 17 SET. 2012

ETICHETTA E FOGLIO ILLUSTRATIVO

FANDANGO 360

Erbicida sistemico ad azione totale per applicazioni in post-emergenza delle infestanti. Liquido solubile concentrato

COMPOSIZIONE:

Glifosate acido puro	g 30,8	(g/l 360)
sotto forma di sale isopropilamminico	g 41,5	(g/l 486)
Inerti e coadiuvanti	q. b. a g 100	

ATTENZIONE MANIPOLARE CON PRUDENZA

CONSIGLI DI PRUDENZA: conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Usare guanti adatti.

MONSANTO AGRICOLTURA ITALIA S.p.A.
Via Spadolini 5, 20141 Milano Tel. 02-847801
Officine di produzione:
MONSANTO EUROPE N.V. – Anversa (Belgio)
Autorizzazione Ministero della Salute n. 9318 del 01/09/1997
Taglie: litri 0,1 - 0,25 - 0,5 - 0,75 - 1 - 1,5 - 2 - 5 - 10 -20
Partita n.: vedere sulla confezione

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Utilizzare guanti adatti durante la preparazione, il caricamento e l'applicazione del prodotto con attrezzature manuali; per proteggere le piante non bersaglio al di fuori dell'area d'intervento, non trattare in una fascia di 5m da vegetazione naturale da tutelare o in alternativa utilizzare macchine irroratrici dotate di ugelli che riducono la deriva del 60%.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: in caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso. Consultare un centro antiveleni. CAV di Milano: Tel. 02-66101029 (24 h)

MODALITÀ D'IMPIEGO.
Generalità. Erbicida sistemico da impiegare in post-emergenza delle infestanti per il controllo delle specie monocotiledoni e dicotiledoni (annuali, biennali o perenni). Il prodotto è assorbito dalle parti verdi della pianta e traslocato per via sistemica sino alle radici ed agli organi sotterranei. Non ha attività residuale in quanto è degradato dai microrganismi presenti nell'ambiente.
L'efficacia può essere ridotta dalle precipitazioni cadute entro 6 ore dal trattamento, dal danneggiamento della vegetazione e da tutti i fattori che possono rendere difficoltosa la penetrazione o traslocazione del prodotto.
Attrezzature e volumi d'acqua. Utilizzare ugelli a specchio o a ventaglio antideriva o ad iniezione d'aria. Operare a pressioni comprese tra 1 e 4 atm, secondo le indicazioni dei costruttori delle attrezzature. Volumi d'acqua compresi tra 100 e 400 l/ha offrono i migliori risultati. L'impiego di attrezzature a gocciolamento, di tipo umettante e lambente, oppure munite di schermi protettivi, consente di applicare selettivamente il prodotto anche quando le infestanti sono prossime alla coltura. Al termine del trattamento lavare accuratamente le attrezzature.
CAMPI D'IMPIEGO
Colture che non evidenziano sensibilità se la deriva colpisce solamente il tronco ben lignificato. Agrumi. Pomacee: melo, pero (applicare il prodotto almeno 7 giorni prima della raccolta). Frutta a guscio: noce e nocciolo. Vite (applicare il prodotto almeno 28 giorni prima della raccolta). Olivo (olive da olio: nella preparazione delle piazzole, applicare il prodotto fino a 6 l/ha, almeno 7 giorni prima dell'inizio della raccolta).
Colture che possono evidenziare sensibilità se la deriva colpisce il tronco anche ben lignificato. Drupacee e mandorlo (applicare il prodotto almeno 7 giorni prima della raccolta). Actinidia. Vivai e semenzai di floreali, ornamentali, forestali e pioppo.
Colture per le quali va assolutamente evitato ogni contatto ed il diserbo è possibile solo con attrezzature selettive (umettanti, lambenti, a gocciolamento o schermate). Ortaggi: carota, pomodoro, melanzana, pisello, fagiolino, fava, carciofo. Patata. Mais (solo interfila; da non impiegarsi in pre-raccolta). Oleaginose: soia. Foraggiere: prati e erba medica. Barbabietola da zucchero. Rosa.
Colture ove il diserbo a pieno campo va effettuato prima della loro emergenza. Asparago (trattare prima dell'emergenza dei turioni). Cereali, mais, barbabietola da zucchero, patata, cipolla, lino, senape, legumi, bulbosa da fiore (trattare entro 3 giorni dalla semina).
Terreni agrari in assenza della coltura. Set-aside e stoppie. Prima o dopo la coltivazione di fragola, ortaggi, asparago, barbabietola da zucchero, cereali, soia, lino, senape, colza, girasole, cotone, prati, pascoli e vivai.
Trattare con le infestanti emerse prima della lavorazione, semina o trapianto (anche nelle tecniche di ridotta lavorazione e di semina senza aratura). Effettuare il trapianto o la semina non prima di 2 giorni dal trattamento. Trattare 6 giorni prima della semina o del trapianto nel caso di presenza di specie perenni. Per le colture orticole, nel caso di dosi superiori a 4 l/ha, effettuare il trattamento almeno sette giorni prima del trapianto. Dopo la coltivazione, intervenire sulle infestanti emerse in funzione delle specie presenti e dello stadio di sviluppo.
Aree non destinate alle colture agrarie. Aree rurali ed Industriali, Aree ed opere civili, sedi ferroviarie. Argini di canali, fossi e scoline in asciutta
DOSI D'IMPIEGO
Dosi suggerite per il controllo dei principali gruppi di infestanti:
Infestanti annuali entro i 20 cm di sviluppo (ad es. *Echinochloa spp.*, *Digitaria sanguinalis*, *Setaria* spp., *Chenopodium* spp., *Amaranthus spp.*, *Solanum* spp.): 1 - 4 l/ha.
Infestanti biennali (ad es. *Cirsium vulgare*, *Picris echioides*, *Malva* spp.): 4 - 6 l/ha.
Infestanti vivaci e perenni (ad es. *Cynodon dactylon*, *Sorghum halepense*, *Cirsium arvense*, *Oxalis* spp., *Convolvulus arvensis*, *Calystegia sepium*, *Potentilla reptans*, *Rumex* spp.): 6 - 12 l/ha.

Le dosi variano in funzione sia della sensibilità dell'infestante, sia del tipo di attrezzatura impiegata (elevati volumi di acqua richiedono il dosaggio maggiore indicato). Nel caso di associazioni floristiche adottare la dose efficace per il controllo della specie meno sensibile. In presenza di infestazioni a macchia impiegare concentrazioni di 100-200 ml/10 litri di acqua sulle annuali/poliennali e di 300-500 ml/10 litri di acqua sulle perenni, limitando il trattamento alle aree interessate dalla vegetazione indesiderata. Nell'impiego di attrezzature selettive seguire attentamente le dosi e le modalità di impiego raccomandate dal produttore. Aggiungere solfato ammonico per ottenere un effetto essiccante veloce ed in presenza di acque dure.
Fitotossicità: il prodotto non è selettivo. Eventuali spruzzi sulle parti verdi delle piante o sulla corteccia non ben lignificata possono provocare danni. Le drupacee possono essere sensibili anche se il tronco è lignificato. Nei trattamenti primaverili, fino allo stadio di frutto-noce nelle pomacee e prima dell'ingrossamento degli acini nella vite, gli eventuali polloni, se colpiti dal trattamento, possono dissecare o essere comunque danneggiati. Fino a questo stadio non avviene traslocazione del prodotto nelle piante madri. Per le colture orticole, nel caso di dosi superiori a 4 l/ha, effettuare il trattamento almeno 7 giorni prima del trapianto. Nell'applicazione del prodotto in presenza di pacciamatura al suolo, orientare gli organi spruzzanti unicamente nelle piazzole di trapianto, avendo cura di bagnare il meno possibile il materiale plastico.
Attenzione: da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso (art. 9, comma 3, D.Lvo n. 65/2003). Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 17 SET. 2012

FANDANGO 360

Erbicida sistemico ad azione totale per applicazioni in post-emergenza delle infestanti. Liquido solubile concentrato

COMPOSIZIONE:

Glifosate acido puro	30,80 g (360 g/l)
(sotto forma di sale isopropilamminico)	41,50 g (486 g/l)
Inerti e coadiuvanti	q. b. a 100 g

ATTENZIONE MANIPOLARE CON PRUDENZA

CONSIGLI DI PRUDENZA: conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Usare guanti adatti.

MONSANTO AGRICOLTURA ITALIA S.p.A.
Via Spadolini 5, 20141 Milano Tel. 02-847801

Autorizzazione Ministero della Salute n. 9318 del 01/09/1997

Stabilimento di produzione:
MONSANTO EUROPE N.V. – Anversa (Belgio)

Taglie: ml 100 **Partita n°**: vedere sulla confezione.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Utilizzare guanti adatti durante la preparazione, il caricamento e l'applicazione del prodotto con attrezzature manuali; per proteggere le piante non bersaglio al di fuori dell'area d'intervento, non trattare in una fascia di 5m da vegetazione naturale da tutelare o in alternativa utilizzare macchine irroratrici dotate di ugelli che riducono la deriva del 60%.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: in caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso. Consultare un centro antiveleni. CAV di Milano: Tel. 02-66101029 (24 h).

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO.

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI.

IL CONTENITORE NON PUÓ ESSERE RIUTILIZZATO.

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 17 SET. 2012

ETICHETTA E FOGLIO ILLUSTRATIVO

GLYPHEXTRA

Erbicida sistemico ad azione totale per applicazioni in post-emergenza delle infestanti. Liquido solubile concentrato

COMPOSIZIONE:

Glifosate acido puro	g 30,8	(g/l 360)
sotto forma di sale isopropilamminico	g 41.5	(g/l 486)
Inerti e coadiuvanti	q. b. a g 100	

ATTENZIONE MANIPOLARE CON PRUDENZA

CONSIGLI DI PRUDENZA: conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Usare guanti adatti.

MONSANTO AGRICOLTURA ITALIA S.p.A.
Via Spadolini 5, 20141 Milano Tel. 02-847801
Officine di produzione:
MONSANTO EUROPE N.V. – Anversa (Belgio)
Autorizzazione Ministero della Salute n. 11853 del 03/10/2003
Taglie: litri 0,1- 0,25 - 0,5 - 1 - 1,5 - 2 - 5 - 10 -20 - 50 - 60 - 100 -150 - 200 * - 300 * - 400 * -500 * - 600 *
Partita n.: vedere sulla confezione

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Utilizzare guanti adatti durante la preparazione, il caricamento e l'applicazione del prodotto con attrezzature manuali; per proteggere le piante non bersaglio al di fuori dell'area d'intervento. non trattare in una fascia di 5m da vegetazione naturale da tutelare o in alternativa utilizzare macchine irroratrici dotate di ugelli che riducono la deriva del 60%.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: in caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso. Consultare un centro antiveleni. CAV di Milano: Tel. 02-66101029 (24 h)

MODALITÀ D'IMPIEGO.
Generalità. Erbicida sistemico da impiegare in post-emergenza delle infestanti per il controllo delle specie monocotiledoni e dicotiledoni (annuali, biennali o perenni). Il prodotto è assorbito dalle parti verdi della pianta e traslocato per via sistemica sino alle radici ed agli organi sotterranei. Non ha attività residuale in quanto è degradato dai microrganismi presenti nell'ambiente.
L'efficacia può essere ridotta dalle precipitazioni cadute entro 6 ore dal trattamento, dal danneggiamento della vegetazione e da tutti i fattori che possono rendere difficoltosa la penetrazione o traslocazione del prodotto.
Attrezzature e volumi d'acqua. Utilizzare ugelli a specchio o a ventaglio antideriva o ad iniezione d'aria. Operare a pressioni comprese tra 1 e 4 atm, secondo le indicazioni dei costruttori delle attrezzature. Volumi d'acqua compresi tra 100 e 400 l/ha offrono i migliori risultati. L'impiego di attrezzature a gocciolamento, di tipo umettante e lambente, oppure munite di schermi protettivi, consente di applicare selettivamente il prodotto anche quando le infestanti sono prossime alla coltura. Al termine del trattamento lavare accuratamente le attrezzature.
CAMPI D'IMPIEGO
Colture che non evidenziano sensibilità se la deriva colpisce solamente il tronco ben lignificato. Agrumi. Pomacee: melo, pero (applicare il prodotto almeno 7 giorni prima della raccolta). Frutta a guscio: noce e nocciolo. Vite (applicare il prodotto almeno 28 giorni prima della raccolta). Olivo (olive da olio: nella preparazione delle piazzole, applicare il prodotto fino a 6 l/ha, almeno 7 giorni prima dell'inizio della raccolta).
Colture che possono evidenziare sensibilità se la deriva colpisce il tronco anche ben lignificato. Drupacee e mandorlo (applicare il prodotto almeno 7 giorni prima della raccolta). Actinidia. Vivai e semenzai di floreali, ornamentali, forestali e pioppo.
Colture per le quali va assolutamente evitato ogni contatto ed il diserbo è possibile solo con attrezzature selettive (umettanti, lambenti, a gocciolamento o schermate). Ortaggi: carota, pomodoro, melanzana, pisello, fagiolino, fava, carciofo. Patata. Mais (solo interfila; da non impiegarsi in pre-raccolta). Oleaginose: soia. Foraggiere: prati e erba medica. Barbabietola da zucchero. Rosa.
Colture ove il diserbo a pieno campo va effettuato prima della loro emergenza. Asparago (trattare prima dell'emergenza dei turioni). Cereali, mais, barbabietola da zucchero, patata, cipolla, lino, senape, legumi, bulbosa da fiore (trattare entro 3 giorni dalla semina).
Terreni agrari in assenza della coltura. Set-aside e stoppie. Prima o dopo la coltivazione di fragola, ortaggi, asparago, barbabietola da zucchero, cereali, soia, lino, senape, colza, girasole, cotone, prati, pascoli e vivai.
Trattare con le infestanti emerse prima della lavorazione, semina o trapianto (anche nelle tecniche di ridotta lavorazione e di semina senza aratura). Effettuare il trapianto o la semina non prima di 2 giorni dal trattamento. Trattare 6 giorni prima della semina o del trapianto nel caso di presenza di specie perenni. Per le colture orticole, nel caso di dosi superiori a 4 l/ha, effettuare il trattamento almeno sette giorni prima del trapianto. Dopo la coltivazione, intervenire sulle infestanti emerse in funzione delle specie presenti e dello stadio di sviluppo.
Aree non destinate alle colture agrarie. Aree rurali ed Industriali, Aree ed opere civili, sedi ferroviarie. Argini di canali, fossi e scoline in asciutta
DOSI D'IMPIEGO
Dosi suggerite per il controllo dei principali gruppi di infestanti:
Infestanti annuali entro i 20 cm di sviluppo (ad es. *Echinochloa spp.*, *Digitaria sanguinalis*, *Setaria* spp., *Chenopodium* spp., *Amaranthus spp.*, *Solanum* spp.): 1 - 4 l/ha.
Infestanti biennali (ad es. *Cirsium vulgare*, *Picris echioides*, *Malva* spp.): 4 - 6 l/ha.
Infestanti vivaci e perenni (ad es. *Cynodon dactylon*, *Sorghum halepense*, *Cirsium arvense*, *Oxalis* spp., *Convolvulus arvensis*, *Calystegia sepium*, *Potentilla reptans*, *Rumex* spp.): 6 - 12 l/ha.

Le dosi variano in funzione sia della sensibilità dell'infestante, sia del tipo di attrezzatura impiegata (elevati volumi di acqua richiedono il dosaggio maggiore indicato). Nel caso di associazioni floristiche adottare la dose efficace per il controllo della specie meno sensibile. In presenza di infestazioni a macchia impiegare concentrazioni di 100-200 ml/10 litri di acqua sulle annuali/poliennali e di 300-500 ml/10 litri di acqua sulle perenni, limitando il trattamento alle aree interessate dalla vegetazione indesiderata. Nell'impiego di attrezzature selettive seguire attentamente le dosi e le modalità di impiego raccomandate dal produttore. Aggiungere solfato ammonico per ottenere un effetto essiccante veloce ed in presenza di acque dure.
Fitotossicità: il prodotto non è selettivo. Eventuali spruzzi sulle parti verdi delle piante o sulla corteccia non ben lignificata possono provocare danni. Le drupacee possono essere sensibili anche se il tronco è lignificato. Nei trattamenti primaverili, fino allo stadio di frutto-noce nelle pomacee e prima dell'ingrossamento degli acini nella vite, gli eventuali polloni, se colpiti dal trattamento, possono dissecare o essere comunque danneggiati. Fino a questo stadio non avviene traslocazione del prodotto nelle piante madri. Per le colture orticole, nel caso di dosi superiori a 4 l/ha, effettuare il trattamento almeno 7 giorni prima del trapianto. Nell'applicazione del prodotto in presenza di pacciamatura al suolo, orientare gli organi spruzzanti unicamente nelle piazzole di trapianto, avendo cura di bagnare il meno possibile il materiale plastico.
Attenzione: da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso (art. 9, comma 3, D.Lvo n. 65/2003). Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua.
* **Attenzione:** Il presente contenitore è di proprietà della Monsanto Agricoltura Italia SpA, deve essere utilizzato con il previsto sistema di travaso e quando vuoto restituito per il riutilizzo. Per le taglie pari o superiori a 200 litri, lo stoccaggio da parte dell'utilizzatore del contenitore dovrà essere effettuato in zona dotata di bacino di contenimento di adeguato volume atto a raccogliere eventuali fuoriuscite accidentali del prodotto. In caso di fuoriuscita accidentale del prodotto assorbire con terra, sabbia, segatura o altro materiale assorbente e raccogliere entro recipienti per il successivo smaltimento come rifiuto speciale.
CONTENITORE DA RESTITUIRE AL PRODUTTORE PER IL RIUTILIZZO. NON DISPERDERE NELL'AMBIENTE.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 17 SET. 2012

GLYPHEXTRA

Erbicida sistemico ad azione totale per applicazioni in post-emergenza delle infestanti. Liquido solubile concentrato

COMPOSIZIONE:

Glifosate acido puro	30,80 g (360 g/l)
(sotto forma di sale isopropilamminico)	41,50 g (486 g/l)
Inerti e coadiuvanti	q. b. a 100 g

ATTENZIONE MANIPOLARE CON PRUDENZA

CONSIGLI DI PRUDENZA: conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Usare guanti adatti.

MONSANTO AGRICOLTURA ITALIA S.p.A.
Via Spadolini 5, 20141 Milano Tel. 02-847801

Autorizzazione Ministero della Salute n. 11853 del 03/10/2003

Stabilimento di produzione:
MONSANTO EUROPE N.V. – Anversa (Belgio)

Taglie: ml 100 **Partita n°**: vedere sulla confezione.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Utilizzare guanti adatti durante la preparazione, il caricamento e l'applicazione del prodotto con attrezzature manuali; per proteggere le piante non bersaglio al di fuori dell'area d'intervento, non trattare in una fascia di 5m da vegetazione naturale da tutelare o in alternativa utilizzare macchine irroratrici dotate di ugelli che riducono la deriva del 60%.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: in caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso. Consultare un centro antiveleni. CAV di Milano: Tel. 02-66101029 (24 h).

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO.

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI.

IL CONTENITORE NON PUÓ ESSERE RIUTILIZZATO.

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 17 SET. 2012

ETICHETTA E FOGLIO ILLUSTRATIVO

LAMPO

Erbicida sistemico ad azione totale per applicazioni in post-emergenza delle infestanti. Liquido solubile concentrato

COMPOSIZIONE:

Glifosate acido puro	g 30,8	(g/l 360)
sotto forma di sale isopropilamminico	g 41,5	(g/l 486)
Inerti e coadiuvanti	q. b. a g 100	

ATTENZIONE MANIPOLARE CON PRUDENZA

CONSIGLI DI PRUDENZA: conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Usare guanti adatti.

MONSANTO AGRICOLTURA ITALIA S.p.A.
Via Spadolini 5, 20141 Milano Tel. 02-847801
Officine di produzione:
MONSANTO EUROPE N.V. – Anversa (Belgio)
Autorizzazione Ministero della Salute n. 11854 del 03/10/2003
Taglie: litri 0,1- 0,25 - 0,5 - 1 - 1,5 - 2 - 5 - 10 -20 - 50 - 60 - 100 -150 - 200 * - 300 * - 400 * -500 * - 600 *
Partita n.: vedere sulla confezione

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Utilizzare guanti adatti durante la preparazione, il caricamento e l'applicazione del prodotto con attrezzature manuali; per proteggere le piante non bersaglio al di fuori dell'area d'intervento, non trattare in una fascia di 5m da vegetazione naturale da tutelare o in alternativa utilizzare macchine irroratrici dotate di ugelli che riducono la deriva del 60%.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: in caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso. Consultare un centro antiveleni. CAV di Milano: Tel. 02-66101029 (24 h)

MODALITÀ D'IMPIEGO.

Generalità. Erbicida sistemico da impiegare in post-emergenza delle infestanti per il controllo delle specie monocotiledoni e dicotiledoni (annuali, biennali o perenni). Il prodotto è assorbito dalle parti verdi della pianta e traslocato per via sistemica sino alle radici ed agli organi sotterranei. Non ha attività residuale in quanto è degradato dai microrganismi presenti nell'ambiente.
L'efficacia può essere ridotta dalle precipitazioni cadute entro 6 ore dal trattamento, dal danneggiamento della vegetazione e da tutti i fattori che possono rendere difficoltosa la penetrazione o traslocazione del prodotto.
Attrezzature e volumi d'acqua. Utilizzare ugelli a specchio o a ventaglio antideriva o ad iniezione d'aria. Operare a pressioni comprese tra 1 e 4 atm, secondo le indicazioni dei costruttori delle attrezzature. Volumi d'acqua compresi tra 100 e 400 l/ha offrono i migliori risultati. L'impiego di attrezzature a gocciolamento, di tipo umettante e lambente, oppure munite di schermi protettivi, consente di applicare selettivamente il prodotto anche quando le infestanti sono prossime alla coltura. Al termine del trattamento lavare accuratamente le attrezzature.

CAMPI D'IMPIEGO

Colture che non evidenziano sensibilità se la deriva colpisce solamente il tronco ben lignificato. Agrumi. Pomacee: melo, pero (applicare il prodotto almeno 7 giorni prima della raccolta). Frutta a guscio: noce e nocciolo. Vite (applicare il prodotto almeno 28 giorni prima della raccolta). Olivo (olive da olio: nella preparazione delle piazzole, applicare il prodotto fino a 6 l/ha, almeno 7 giorni prima dell'inizio della raccolta).
Colture che possono evidenziare sensibilità se la deriva colpisce il tronco anche ben lignificato. Drupacee e mandorlo (applicare il prodotto almeno 7 giorni prima della raccolta). Actinidia. Vivai e semenzai di floreali, ornamentali, forestali e pioppo.
Colture per le quali va assolutamente evitato ogni contatto ed il diserbo è possibile solo con attrezzature selettive (umettanti, lambenti, a gocciolamento o schermate). Ortaggi: carota, pomodoro, melanzana, pisello, fagiolino, fava, carciofo. Patata. Mais (solo interfila; da non impiegarsi in pre-raccolta). Oleaginose: soia. Foraggiere: prati e erba medica. Barbabietola da zucchero. Rosa.
Colture ove il diserbo a pieno campo va effettuato prima della loro emergenza. Asparago (trattare prima dell'emergenza dei turioni). Cereali, mais, barbabietola da zucchero, patata, cipolla, lino, senape, legumi, bulbosa da fiore (trattare entro 3 giorni dalla semina).
Terreni agrari in assenza della coltura. Set-aside e stoppie. Prima o dopo la coltivazione di fragola, ortaggi, asparago, barbabietola da zucchero, cereali, soia, lino, senape, colza, girasole, cotone, prati, pascoli e vivai.
Trattare con le infestanti emerse prima della lavorazione, semina o trapianto (anche nelle tecniche di ridotta lavorazione e di semina senza aratura). Effettuare il trapianto o la semina non prima di 2 giorni dal trattamento. Trattare 6 giorni prima della semina o del trapianto nel caso di presenza di specie perenni. Per le colture orticole, nel caso di dosi superiori a 4 l/ha, effettuare il trattamento almeno sette giorni prima del trapianto. Dopo la coltivazione, intervenire sulle infestanti emerse in funzione delle specie presenti e dello stadio di sviluppo.
Aree non destinate alle colture agrarie. Aree rurali ed Industriali, Aree ed opere civili, sedi ferroviarie. Argini di canali, fossi e scoline in asciutta

DOSI D'IMPIEGO

Dosi suggerite per il controllo dei principali gruppi di infestanti:
Infestanti annuali entro i 20 cm di sviluppo (ad es. *Echinochloa spp.*, *Digitaria sanguinalis*, *Setaria* spp., *Chenopodium* spp., *Amaranthus spp.*, *Solanum* spp.): 1 - 4 l/ha.
Infestanti biennali (ad es. *Cirsium vulgare*, *Picris echioides*, *Malva* spp.): 4 - 6 l/ha.
Infestanti vivaci e perenni (ad es. *Cynodon dactylon*, *Sorghum halepense*, *Cirsium arvense*, *Oxalis* spp., *Convolvulus arvensis*, *Calystegia sepium*, *Potentilla reptans*, *Rumex* spp.): 6 - 12 l/ha.

Le dosi variano in funzione sia della sensibilità dell'infestante, sia del tipo di attrezzatura impiegata (elevati volumi di acqua richiedono il dosaggio maggiore indicato). Nel caso di associazioni floristiche adottare la dose efficace per il controllo della specie meno sensibile. In presenza di infestazioni a macchia impiegare concentrazioni di 100-200 ml/10 litri di acqua sulle annuali/poliennali e di 300-500 ml/10 litri di acqua sulle perenni, limitando il trattamento alle aree interessate dalla vegetazione indesiderata. Nell'impiego di attrezzature selettive seguire attentamente le dosi e le modalità di impiego raccomandate dal produttore. Aggiungere solfato ammonico per ottenere un effetto essiccante veloce ed in presenza di acque dure.
Fitotossicità: il prodotto non è selettivo. Eventuali spruzzi sulle parti verdi delle piante o sulla corteccia non ben lignificata possono provocare danni. Le drupacee possono essere sensibili anche se il tronco è lignificato. Nei trattamenti primaverili, fino allo stadio di frutto-noce nelle pomacee e prima dell'ingrossamento degli acini nella vite, gli eventuali polloni, se colpiti dal trattamento, possono disseccare o essere comunque danneggiati. Fino a questo stadio non avviene traslocazione del prodotto nelle piante madri. Per le colture orticole, nel caso di dosi superiori a 4 l/ha, effettuare il trattamento almeno 7 giorni prima del trapianto. Nell'applicazione del prodotto in presenza di pacciamatura al suolo, orientare gli organi spruzzanti unicamente nelle piazzole di trapianto, avendo cura di bagnare il meno possibile il materiale plastico.
Attenzione: da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso (art. 9, comma 3, D.Lvo n. 65/2003). Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua.

* **Attenzione:** Il presente contenitore è di proprietà della Monsanto Agricoltura Italia SpA, deve essere utilizzato con il previsto sistema di travaso e quando vuoto restituito per il riutilizzo. Per le taglie pari o superiori a 200 litri, lo stoccaggio da parte dell'utilizzatore del contenitore dovrà essere effettuato in zona dotata di bacino di contenimento di adeguato volume atto a raccogliere eventuali fuoriuscite accidentali del prodotto. In caso di fuoriuscita accidentale del prodotto assorbire con terra, sabbia, segatura o altro materiale assorbente e raccogliere entro recipienti per il successivo smaltimento come rifiuto speciale.

CONTENITORE DA RESTITUIRE AL PRODUTTORE PER IL RIUTILIZZO. NON DISPERDERE NELL'AMBIENTE.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 17 SET. 2012

LAMPO

Erbicida sistemico ad azione totale per applicazioni in post-emergenza delle infestanti. Liquido solubile concentrato

COMPOSIZIONE:

Glifosate acido puro	30,80 g (360 g/l)
(sotto forma di sale isopropilamminico)	41,50 g (486 g/l)
Inerti e coadiuvanti	q. b. a 100 g

ATTENZIONE MANIPOLARE CON PRUDENZA

CONSIGLI DI PRUDENZA: conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Usare guanti adatti.

MONSANTO AGRICOLTURA ITALIA S.p.A.
Via Spadolini 5, 20141 Milano Tel. 02-847801

Autorizzazione Ministero della Salute n. 11854 del 03/10/2003

Stabilimento di produzione:
MONSANTO EUROPE N.V. – Anversa (Belgio)

Taglie: ml 100 **Partita n°:** vedere sulla confezione.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Utilizzare guanti adatti durante la preparazione, il caricamento e l'applicazione del prodotto con attrezzature manuali; per proteggere le piante non bersaglio al di fuori dell'area d'intervento, non trattare in una fascia di 5m da vegetazione naturale da tutelare o in alternativa utilizzare macchine irroratrici dotate di ugelli che riducono la deriva del 60%.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: in caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso. Consultare un centro antiveleni. CAV di Milano: Tel. 02-66101029 (24 h).

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO.

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI.

IL CONTENITORE NON PUÓ ESSERE RIUTILIZZATO.

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 17 SET. 2012

ETICHETTA E FOGLIO ILLUSTRATIVO

SEVEN

Erbicida sistemico ad azione totale per applicazioni in post-emergenza delle infestanti. Liquido solubile concentrato

COMPOSIZIONE:

Glifosate acido puro	g 30,8	(g/l 360)
sotto forma di sale isopropilamminico	g 41,5	(g/l 486)
Inerti e coadiuvanti	q. b. a g 100	

ATTENZIONE MANIPOLARE CON PRUDENZA

CONSIGLI DI PRUDENZA: conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Usare guanti adatti.

MONSANTO AGRICOLTURA ITALIA S.p.A.
Via Spadolini 5, 20141 Milano Tel. 02-847801
Officine di produzione:
MONSANTO EUROPE N.V. – Anversa (Belgio)
Autorizzazione Ministero della Salute n. 11852 del 03/10/2003
Taglie: litri 0,1 - 0,25 - 0,5 - 1 - 1,5 - 2 - 5 - 10 -20 - 50 - 60 - 100 -150 - 200 * - 300 * - 400 * -500 * - 600 *
Partita n.: vedere sulla confezione

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Utilizzare guanti adatti durante la preparazione, il caricamento e l'applicazione del prodotto con attrezzature manuali; per proteggere le piante non bersaglio al di fuori dell'area d'intervento, non trattare in una fascia di 5m da vegetazione naturale da tutelare o in alternativa utilizzare macchine irroratrici dotate di ugelli che riducono la deriva del 60%.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: in caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso. Consultare un centro antiveleni. CAV di Milano: Tel. 02-66101029 (24 h)

MODALITÀ D'IMPIEGO.
Generalità. Erbicida sistemico da impiegare in post-emergenza delle infestanti per il controllo delle specie monocotiledoni e dicotiledoni (annuali, biennali o perenni). Il prodotto è assorbito dalle parti verdi della pianta e traslocato per via sistemica sino alle radici ed agli organi sotterranei. Non ha attività residuale in quanto è degradato dai microrganismi presenti nell'ambiente.
L'efficacia può essere ridotta dalle precipitazioni cadute entro 6 ore dal trattamento, dal danneggiamento della vegetazione e da tutti i fattori che possono rendere difficoltosa la penetrazione o traslocazione del prodotto.
Attrezzature e volumi d'acqua. Utilizzare ugelli a specchio o a ventaglio antideriva o ad iniezione d'aria. Operare a pressioni comprese tra 1 e 4 atm, secondo le indicazioni dei costruttori delle attrezzature. Volumi d'acqua compresi tra 100 e 400 l/ha offrono i migliori risultati. L'impiego di attrezzature a gocciolamento, di tipo umettante e lambente, oppure munite di schermi protettivi, consente di applicare selettivamente il prodotto anche quando le infestanti sono prossime alla coltura. Al termine del trattamento lavare accuratamente le attrezzature.
CAMPI D'IMPIEGO
Colture che non evidenziano sensibilità se la deriva colpisce solamente il tronco ben lignificato. Agrumi. Pomacee: melo, pero (applicare il prodotto almeno 7 giorni prima della raccolta). Frutta a guscio: noce e nocciolo. Vite (applicare il prodotto almeno 28 giorni prima della raccolta). Olivo (olive da olio: nella preparazione delle piazzole, applicare il prodotto fino a 6 l/ha, almeno 7 giorni prima dell'inizio della raccolta).
Colture che possono evidenziare sensibilità se la deriva colpisce il tronco anche ben lignificato. Drupacee e mandorlo (applicare il prodotto almeno 7 giorni prima della raccolta). Actinidia. Vivai e semenzai di floreali, ornamentali, forestali e pioppo.
Colture per le quali va assolutamente evitato ogni contatto ed il diserbo è possibile solo con attrezzature selettive (umettanti, lambenti, a gocciolamento o schermate). Ortaggi: carota, pomodoro, melanzana, pisello, fagiolino, fava, carciofo. Patata. Mais (solo interfila; da non impiegarsi in pre-raccolta). Oleaginose: soia. Foraggiere: prati e erba medica. Barbabietola da zucchero. Rosa.
Colture ove il diserbo a pieno campo va effettuato prima della loro emergenza. Asparago (trattare prima dell'emergenza dei turioni). Cereali, mais, barbabietola da zucchero, patata, cipolla, lino, senape, legumi, bulbosa da fiore (trattare entro 3 giorni dalla semina).
Terreni agrari in assenza della coltura. Set-aside e stoppie. Prima o dopo la coltivazione di fragola, ortaggi, asparago, barbabietola da zucchero, cereali, soia, lino, senape, colza, girasole, cotone, prati, pascoli e vivai.
Trattare con le infestanti emerse prima della lavorazione, semina o trapianto (anche nelle tecniche di ridotta lavorazione e di semina senza aratura). Effettuare il trapianto o la semina non prima di 2 giorni dal trattamento. Trattare 6 giorni prima della semina o del trapianto nel caso di presenza di specie perenni. Per le colture orticole, nel caso di dosi superiori a 4 l/ha, effettuare il trattamento almeno sette giorni prima del trapianto. Dopo la coltivazione, intervenire sulle infestanti emerse in funzione delle specie presenti e dello stadio di sviluppo.
Aree non destinate alle colture agrarie. Aree rurali ed Industriali, Aree ed opere civili, sedi ferroviarie. Argini di canali, fossi e scoline in asciutta
DOSI D'IMPIEGO
Dosi suggerite per il controllo dei principali gruppi di infestanti:
Infestanti annuali entro i 20 cm di sviluppo (ad es. *Echinochloa spp.*, *Digitaria sanguinalis*, *Setaria* spp., *Chenopodium* spp., *Amaranthus spp.*, *Solanum* spp.): 1 - 4 l/ha.
Infestanti biennali (ad es. *Cirsium vulgare*, *Picris echioides*, *Malva* spp.): 4 - 6 l/ha.
Infestanti vivaci e perenni (ad es. *Cynodon dactylon*, *Sorghum halepense*, *Cirsium arvense*, *Oxalis* spp., *Convolvulus arvensis*, *Calystegia sepium*, *Potentilla reptans*, *Rumex* spp.): 6 - 12 l/ha.

Le dosi variano in funzione sia della sensibilità dell'infestante, sia del tipo di attrezzatura impiegata (elevati volumi di acqua richiedono il dosaggio maggiore indicato). Nel caso di associazioni floristiche adottare la dose efficace per il controllo della specie meno sensibile. In presenza di infestazioni a macchia impiegare concentrazioni di 100-200 ml/10 litri di acqua sulle annuali/poliennali e di 300-500 ml/10 litri di acqua sulle perenni, limitando il trattamento alle aree interessate dalla vegetazione indesiderata. Nell'impiego di attrezzature selettive seguire attentamente le dosi e le modalità di impiego raccomandate dal produttore. Aggiungere solfato ammonico per ottenere un effetto essiccante veloce ed in presenza di acque dure.
Fitotossicità: il prodotto non è selettivo. Eventuali spruzzi sulle parti verdi delle piante o sulla corteccia non ben lignificata possono provocare danni. Le drupacee possono essere sensibili anche se il tronco è lignificato. Nei trattamenti primaverili, fino allo stadio di frutto-noce nelle pomacee e prima dell'ingrossamento degli acini nella vite, gli eventuali polloni, se colpiti dal trattamento, possono disseccare o essere comunque danneggiati. Fino a questo stadio non avviene traslocazione del prodotto nelle piante madri. Per le colture orticole, nel caso di dosi superiori a 4 l/ha, effettuare il trattamento almeno 7 giorni prima del trapianto. Nell'applicazione del prodotto in presenza di pacciamatura al suolo, orientare gli organi spruzzanti unicamente nelle piazzole di trapianto, avendo cura di bagnare il meno possibile il materiale plastico.
Attenzione: da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso (art. 9, comma 3, D.Lvo n. 65/2003). Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua.

* **Attenzione:** Il presente contenitore è di proprietà della Monsanto Agricoltura Italia SpA, deve essere utilizzato con il previsto sistema di travaso e quando vuoto restituito per il riutilizzo. Per le taglie pari o superiori a 200 litri, lo stoccaggio da parte dell'utilizzatore del contenitore dovrà essere effettuato in zona dotata di bacino di contenimento di adeguato volume atto a raccogliere eventuali fuoriuscite accidentali del prodotto. In caso di fuoriuscita accidentale del prodotto assorbire con terra, sabbia, segatura o altro materiale assorbente e raccogliere entro recipienti per il successivo smaltimento come rifiuto speciale.
CONTENITORE DA RESTITUIRE AL PRODUTTORE PER IL RIUTILIZZO. NON DISPERDERE NELL'AMBIENTE.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 17 SET. 2012

SEVEN

Erbicida sistemico ad azione totale per applicazioni in post-emergenza delle infestanti. Liquido solubile concentrato

COMPOSIZIONE:

Glifosate acido puro	30,80 g (360 g/l)
(sotto forma di sale isopropilamminico)	41,50 g (486 g/l)
Inerti e coadiuvanti	q. b. a 100 g

ATTENZIONE MANIPOLARE CON PRUDENZA

CONSIGLI DI PRUDENZA: conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Usare guanti adatti.

MONSANTO AGRICOLTURA ITALIA S.p.A.
Via Spadolini 5, 20141 Milano Tel. 02-847801

Autorizzazione Ministero della Salute n. 11852 del 03/10/2003

Stabilimento di produzione:
MONSANTO EUROPE N.V. – Anversa (Belgio)

Taglie: ml 100 **Partita n°**: vedere sulla confezione.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Utilizzare guanti adatti durante la preparazione, il caricamento e l'applicazione del prodotto con attrezzature manuali; per proteggere le piante non bersaglio al di fuori dell'area d'intervento, non trattare in una fascia di 5m da vegetazione naturale da tutelare o in alternativa utilizzare macchine irroratrici dotate di ugelli che riducono la deriva del 60%.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: in caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso. Consultare un centro antiveleni. CAV di Milano: Tel. 02-66101029 (24 h).

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO.

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI.

IL CONTENITORE NON PUÓ ESSERE RIUTILIZZATO.

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.

17 SET. 2012

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del......

Sostanza attiva originale Monsanto

KLINAMON® DP

Erbicida sistemico ad azione totale per applicazioni in post-emergenza delle infestanti. Liquido solubile concentrato

COMPOSIZIONE

Glifosate acido puro	g 30,8 (360 g/L)
(sotto forma di sale isopropilamminico)	g 41.5 (486 g/L)
Inerti e coadiuvanti	q. b. a 100

Titolare della Registrazione
Du Pont de Nemours Italiana S.r.l. - Via Pontaccio 10, Milano
telefono 800378337
Officina di Produzione
Monsanto Europe N.V. - Antwerp, Scheldelaan 460 (Belgio)
Registrazione del Ministero della Sanità n. 9246 del 12.06.1997

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Usare guanti adatti.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI O CHIAMARE IL 118

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Per proteggere le piante non bersaglio al di fuori dell'area d'intervento, non trattare in una fascia di 5 metri da vegetazione naturale da tutelare o in alternativa utilizzare macchine irroratrici dotate di ugelli che riducono la deriva del 60%.
MODALITÀ D'IMPIEGO
Generalità
KLINAMON DP è un erbicida sistemico da impiegare in post-emergenza delle infestanti per il controllo delle specie monocotiledoni e dicotiledoni (annuali, biennali o perenni). Il prodotto è assorbito dalle parti verdi della pianta e traslocato per via sistemica sino alle radici e agli organi perennanti. KLINAMON DP non ha attività residuale in quanto è degradato dai microorganismi presenti nell'ambiente. L'efficacia puo' essere ridotta dalle precipitazioni cadute entro 6 ore dal trattamento, dal danneggiamento della vegetazione e da tutti i fattori che possono rendere difficoltosa la penetrazione o traslocazione del prodotto.
Attrezzature e volumi d'acqua
Utilizzare ugelli a specchio o a ventaglio antideriva o ad iniezione d'aria. Operare a pressioni comprese tra 1 e 4 atm, secondo le indicazioni dei costruttori delle attrezzature. Volumi d'acqua compresi tra 100 e 400 L/ha offrono i migliori risultati. L'impiego di attrezzature a gocciolamento, di tipo umettante e lambente, oppure munite di schermi protettivi, consente di applicare selettivamente il prodotto anche quando le infestanti sono prossime alla coltura. Al termine del trattamento lavare accuratamente le attrezzature.

CAMPI D'IMPIEGO
Colture che non evidenziano sensibilità se la deriva colpisce solamente il tronco ben lignificato: agrumi, pomacee (melo e pero), frutta a guscio (noce e nocciolo applicare il prodotto almeno 7 giorni prima della raccolta), vite (applicare il prodotto almeno 28 giorni prima della raccolta), olivo (per le olive da olio nella preparazione delle piazzole applicare il prodotto fino a 6 L/ha almeno 7 giorni prima dell'inzio della raccolta).
Colture che possono evidenziare sensibilità se la deriva colpisce il tronco anche ben lignificato: drupacee e mandorlo (applicare il prodotto almeno 7 giorni prima della raccolta), actinidia, vivai di floreali, ornamentali, forestali e pioppo.
Colture per le quali va assolutamente evitato ogni contatto ed il diserbo e' possibile solo con attrezzature selettive (umettanti, lambenti, a gocciolamento o schermate): ortaggi (carota, pomodoro, melanzana, pisello, fagiolino, fava, carciofo), patata, mais (solo sull'interfila e da non impiegarsi in pre-raccolta), oleaginose (soia), foraggere (prati ed erba medica), barbabietola da zucchero, rosa.
Colture ove il diserbo a pieno campo va effettuato prima della loro emergenza: asparago (trattare prima dell'emergenza dei turioni), cereali, mais, barbabietola da zucchero, patata, cipolla, lino, senape, legumi, bulbose da fiore (trattare entro 3 giorni dalla semina).
Terreni agrari in assenza della coltura: set-aside e stoppie, prima o dopo la coltivazione di fragola, ortaggi, asparago, barbabietola da zucchero, cereali, soia, lino, senape, colza, girasole, cotone, prati, pascoli e vivai.
Trattare con le infestanti emerse prima della lavorazione, semina o trapianto (anche nelle tecniche di ridotta lavorazione e di semina senza aratura). Effettuare il trapianto o la semina non prima di 2 giorni dal trattamento. Trattare 6 giorni prima della semina o del trapianto nel caso di presenza di specie perenni. Dopo la coltivazione intervenire sulle infestanti emerse in funzione delle specie presenti e dello stadio di sviluppo.
Aree non destinate alle colture agricole: aree rurali ed industriali, aree ed opere civili, sedi ferroviarie, argini di canali, fossi e scoline in asciutta.
DOSI D'IMPIEGO
Dosi suggerite per il controllo dei principali gruppi di infestanti.
Infestanti annuali entro i 20 cm di sviluppo (ad es. *Echinochloa* spp., *Digitaria sanguinalis*, *Setaria* spp., *Chenopodium* spp., *Amaranthus* spp., *Solanum nigrum* spp.) **1-4 L/ha.**
Infestanti biennali (ad es. *Cirsium vulgare*, *Picris echioides* spp., *Malva* spp.) **4-6 L/ha.**
Infestanti vivaci e perenni (ad es. *Cynodon dactylon* spp., *Sorghum halepense*, *Cirsium arvense*, *Oxalis* spp., *Convolvulus arvensis* spp., *Calystegia sepium* spp., *Potentilla reptans*, *Rumex* spp.) **6-12 L/ha.**
Le dosi variano in funzione sia della sensibilità dell'infestante, sia del tipo di attrezzatura impiegata (elevati volumi d'acqua richiedono il dosaggio maggiore indicato). Nel caso di associazioni floristiche adottare la dose efficace per il controllo della specie meno sensibile. In presenza di infestazioni a macchia impiegare concentrazioni di 100-200 mL/10 litri di acqua sulle infestanti annuali/poliennali e di 300-500 mL/10 litri di acqua sulle infestanti perenni, limitando il trattamento alle aree interessate dalla vegetazione indesiderata. Nell'impiego di attrezzature selettive seguire attentamente le dosi e le modalita' d'impiego raccomandate dal produttore.

Aggiungere solfato ammonico per ottenere un effetto essiccante veloce e qualora la miscela erbicida venga preparata utilizzando acque dure.

AVVERTENZE
Utilizzare guanti adatti durante la preparazione, il caricamento, e l'applicazione del prodotto con attrezzature manuali.
In presenza di infestazioni a macchia impiegare concentrazioni di 1 - 2 L / 100 litri d'acqua sulle annuali/biennali e di 2 - 5 L / 100 litri d'acqua sulle perenni.
FITOTOSSICITA'
Il prodotto non e' selettivo. Eventuali spruzzi sulle parti verdi delle piante o sulla corteccia non ben lignificata possono provocare danni. Le drupacee possono essere sensibili anche se il tronco e' lignificato. Nei trattamenti primaverili, fino allo stadio di frutto-noce nelle pomacee e prima dell'ingrossamento degli acini nella vite, gli eventuali polloni, se colpiti dal trattamento, possono disseccare o essere comunque danneggiati. Fino a questo stadio non avviene traslocazione del prodotto nelle piante madri.
Per le colture orticole, nel caso di dosi superiori a 4L/ha, effettuare il trattamento almeno 7 giorni prima del trapianto.
Nell'applicazione del prodotto in presenza di pacciamatura gia' posta sul suolo, orientare gli oragni spruzzanti unicamente nelle piazzole di trapianto, avendo cura di bagnare il meno possibile il materiale plastico.
ATTENZIONE: da usarsi esclusivamente in agricoltura; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI – PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA - DA NON VENDERSI SFUSO - SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI – IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE – NON OPERARE CONTRO VENTO – IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO – NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE

Contenuto netto: Litri 1 **Partita n.**

® Marchio registrato E.I. Du Pont de Nemours & CO (Inc.)

Altre officine autorizzate:
SIPCAM S.p.A. - Salerano sul Lambro (MI)
ISAGRO S.p.A. - Via Nettunense, km 23.400 Aprilia (LT)
Altre taglie autorizzate:
Litri: 0.25 - 1.5 - 2 - 5 - 10 – 20- 50

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del.. 17 SET. 201

ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

PREMIUM TOP

LIQUIDO SOLUBILE CONCENTRATO

Erbicida sistemico ad azione totale per applicazioni in postemergenza delle infestanti

Autorizzazione del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali n. 10494 del 31/05/2000

AGAN CHEMICAL MANUFACTURERS Ltd.
Ashdod (Israele)
rappresentata in Italia da:
MAKHTESHIM AGAN ITALIA Srl
Via Zanica 19 – 24050 GRASSOBBIO (BG) Tel. 035 328811

Composizione	
Glifosate acido puro	30,8 g (= 360 g/l)
	41,5 g (486 g/L)
sottoforma di sale isopropilamminico	100 g
Inerti e coadiuvanti q.b. a	

Partita n. vedi timbro Contenuto 50-100–200–250–500 mL;
1–5–10–20- 200 L

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

Stabilimenti di produzione:
AGAN CHEMICAL MANUFACTURERS Ltd - Ashdod (Israele)
ALTHALLER ITALIA Srl – S. COLOMBANO AL LAMBRO (MI)
KOLLANT Srl- Vigonovo (VE)
MONSANTO EUROPE N.V.
Scheldelaan 460, Haven 627 - 2040 Antwerp (Belgio)
Distribuito da:
COMPO AGRO Specialities Srl – Cesano Maderno (MB)

KOLLANT Spa – Padova (PD)

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Usare guanti adatti.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI:

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.

NORME PRECAUZIONALI:

Per proteggere le piante non bersaglio al di fuori dell'area di intervento, non trattare in una fascia di 5m da vegetazione naturale da tutelare o in alternativa utilizzare macchine irroratrici dotate di ugelli che riducono la deriva del 60%.

INFORMAZIONI MEDICHE

Consultare un centro antiveleni CAV di Milano: tel 02-66101029 (24 h)

MODALITÀ D'IMPIEGO

Generalità:
Erbicida sistemico da impiegare in post-emergenza delle infestanti per il controllo delle specie monocotiledoni e dicotiledoni (annuali, biennali o perenni). Il prodotto è assorbito dalle parti verdi della pianta e traslocato per via sistemica sino alle radici ed agli organi sotterranei. Non ha attività residuale in quanto è degradato dai microrganismi presenti nell'ambiente.
L'efficacia può essere ridotta dalle precipitazioni cadute entro 6 ore dal trattamento, dal danneggiamento della vegetazione e da tutti i fattori che possono rendere difficoltosa la penetrazione o traslocazione del prodotto.

Attrezzature, volumi d'acqua:
Utilizzare ugelli a specchio o a ventaglio antideriva o ad iniezione d'aria. Operare a pressioni comprese tra 1 e 4 atm, secondo le indicazioni dei costruttori delle attrezzature. Volumi d'acqua compresi tra 100 e 400 l/ha offrono i migliori risultati. L'impiego di attrezzature a gocciolamento, di tipo umettante e lambente, oppure munite di schermi protettivi, consente di applicare selettivamente il prodotto anche quando le infestanti sono prossime alla coltura. Al termine del trattamento lavare accuratamente le attrezzature.

CAMPI D'IMPIEGO

Colture che non evidenziano sensibilità se la deriva colpisce solamente il tronco ben lignificato: Agrumi, pomacee: melo, pero, frutta a guscio: noce e nocciolo (applicare il prodotto almeno 7 giorni prima della raccolta). Vite (applicare il prodotto almeno 28 giorni prima della raccolta). Olivo (olive da olio: nella preparazione delle piazzole, applicare il prodotto fino a 6 l/ha, almeno 7 giorni prima dell'inizio della raccolta).
Colture che possono evidenziare sensibilità se la deriva colpisce il tronco anche ben lignificato: Drupacee e mandorlo (applicare il prodotto almeno 7 giorni prima della raccolta). Actinidia. Vivai e semenzai di floreali, ornamentali, forestali e pioppo.
Colture per le quali va assolutamente evitato ogni contatto ed il diserbo è possibile solo con attrezzature selettive (umettanti, lambenti, a gocciolamento o schermate). Ortaggi: carota, pomodoro, melanzana, pisello, fagiolino, fava, carciofo. Patata. Mais (solo interfila; da non impiegarsi in pre-raccolta). Oleaginose: soia. Foraggere: prati e erba medica. Barbabietola da zucchero. Rosa.
Colture ove il diserbo a pieno campo va effettuato prima della loro emergenza: asparago (trattare prima dell'emergenza dei turioni). Cereali, mais, barbabietola da zucchero, patata, cipolla, lino, senape, legumi, bulbose da fiore (trattare entro 3 giorni dalla semina).
Terreni agrari in assenza della coltura Set-aside e stoppie. Prima o dopo la coltivazione di fragola, ortaggi, asparago, barbabietola da zucchero, cereali, soia, lino, senape, colza, girasole, cotone, prati, pascoli e vivai.
Trattare con le infestanti emerse prima della lavorazione, semina o trapianto (anche nelle tecniche di ridotta lavorazione e di semina senza aratura). Effettuare il trapianto o la semina non prima di 2 giorni dal trattamento. Trattare 6 giorni prima della semina o del trapianto nel caso di presenza di specie perenni. Dopo la coltivazione, intervenire sulle infestanti emerse in funzione delle specie presenti e dello stadio di sviluppo.
Aree non destinate alla coltivazione: Aree non destinate alle colture agricole: Aree rurali ed Industriali, Aree ed opere civili, sedi ferroviarie. Argini di canali, fossi e scoline in asciutta.

DOSI D'IMPIEGO

Dosi suggerite per il controllo dei principali gruppi di infestanti.
Dosi suggerite per il controllo dei principali gruppi di infestanti:
Infestanti annuali entro i 20 cm di sviluppo (ad es. *Echinochloa* spp., *Digitaria sanguinalis*., *Setaria* spp., *Chenopodium* spp., *Amaranthus* spp., *Solanum nigrum* spp.): 1 - 4 l/ha.
Infestanti biennali (ad es. *Cirsium vulgare, Picris echioides, Malva* spp.): 4 - 6 l/ha.
Infestanti vivaci e perenni (ad es. *Cynodon dactylon, Sorghum halepense, Cirsium arvense, Oxalis* spp., *Convolvulus arvensis, Calystegia sepium, Potentilla reptans, Rumex* spp.): 6 - 12 l/ha.
Le dosi variano in funzione sia della sensibilità dell'infestante, sia del tipo di attrezzatura impiegata (elevati volumi di acqua richiedono il dosaggio maggiore indicato). Nel caso di associazioni floristiche adottare la dose efficace per il controllo della specie meno sensibile.
In presenza di infestazioni a macchia impiegare concentrazioni di 100-200 ml/10 litri di acqua sulle annuali/poliennali e di 300-500 ml/10 litri di acqua sulle perenni, limitando il trattamento alle aree interessate dalla vegetazione indesiderata. Nell'impiego di attrezzature selettive seguire attentamente le dosi e le modalità di impiego raccomandate dal produttore. Aggiungere solfato ammonico per ottenere un effetto essiccante veloce e qualora la miscela erbicida venga preparata utilizzando acque dure.

COMPATIBILITA

Il prodotto si usa prevalentemente da solo.

Avvertenze: utilizzare guanti adatti durante la preparazione, il caricamento e l'applicazione del prodotto con attrezzature manuali.

FITOTOSSICITÀ

Il prodotto non è selettivo. Eventuali spruzzi sulle parti verdi delle piante o sulla corteccia non ben lignificata possono provocare danni. Le drupacee possono essere sensibili anche se il tronco è lignificato. Nei trattamenti primaverili, fino allo stadio di frutto noce nelle pomacee e prima dell'ingrossamento degli acini nella vite, gli eventuali polloni, se colpiti dal trattamento, possono disseccare o essere comunque danneggiati. Fino a questo stadio non avviene traslocazione del prodotto nelle piante madri. Per le colture orticole, nel caso di dosi superiori a 4 l/ha, effettuare il trattamento almeno sette giorni prima del trapianto. Nell'applicazione del prodotto in presenza di pacciamatura già posta sul suolo, orientare gli organi spruzzanti unicamente nelle piazzole di trapianto, avendo cura di bagnare il meno possibile il materiale plastico.

17 SET 2012

Attenzione: Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali. Lo stoccaggio da parte dell'utilizzatore del contenitore da 200 L deve essere effettuata in zona dotata di bacino di contenimento di adeguato volume atto a raccogliere eventuali fuoriuscite accidentali del prodotto.

NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

"Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del ......"

17 SET. 2012

ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

PREMIUM TOP

LIQUIDO SOLUBILE CONCENTRATO

Erbicida sistemico ad azione totale per applicazioni in postemergenza delle infestanti

Autorizzazione del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali n. 10494 del 31/05/2000

AGAN CHEMICAL MANUFACTURERS Ltd.
Ashdod (Israele)
rappresentata in Italia da:
MAKHTESHIM AGAN ITALIA Srl
Via Zanica 19 – 24050 GRASSOBBIO (BG)
Tel. 035 328811

Composizione	
Glifosate acido puro	30,8 g (= 360 g/l)
sottoforma di sale isopropilamminico	41,5 g (486 g/L)
Inerti e coadiuvanti q.b. a	100 g

Partita n. vedi timbro Contenuto 50-100 ml

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

Stabilimenti di produzione:
AGAN CHEMICAL MANUFACTURERS Ltd - Ashdod (Israele)
ALTHALLER ITALIA Srl – S. COLOMBANO AL LAMBRO (MI)
KOLLANT Srl- Vigonovo (VE)
MONSANTO EUROPE N.V.
Scheldelaan 460, Haven 627 - 2040 Antwerp (Belgio)
Distribuito da:
COMPO AGRO Specialities Srl – Cesano Maderno (MB)

KOLLANT Spa – Padova (PD)

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Usare guanti adatti.

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO O L'ASTUCCIO ESTERNO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

"Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del ......"

17 SET. 2012

ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

SHAMAL MK PLUS

LIQUIDO SOLUBILE CONCENTRATO

Erbicida sistemico ad azione totale per applicazioni in postemergenza delle infestanti

SHAMAL MK PLUS
Autorizzazione del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali n. 10584 del 06/09/2000

Composizione	
Glifosate acido puro	30,8 g (= 360 g/l)
sottoforma di sale isopropilamminico	41,5 g (486 g/L)
Inerti e coadiuvanti q.b. a	100 g

AGAN CHEMICAL MANUFACTURERS Ltd.
Ashdod (Israele)
rappresentata in Italia da:
MAKHTESHIM AGAN ITALIA Srl.
Via Zanica 19 – 24050 GRASSOBBIO (BG) Tel. 035 328811

ATTENZIONE MANIPOLARE CON PRUDENZA

Partita n. vedi timbro. Contenuto ml 50–100–200–250–500; L 1–5–10–20–200 L

CONSIGLI DI PRUDENZA: **Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Usare guanti adatti.**

Stabilimento di produzione e confezionamento:
AGAN CHEMICAL MANUFACTURERS Ltd - Ashdod (Israele)
KOLLANT SRL – Vigonovo (VE)
MONSANTO EUROPE N.V.
Scheldelaan 460, Haven 627 - 2040 Antwerp (Belgio)
I.R.C.A. Service S.p.A. – Fornovo S. Giovanni (BG)

Distribuito da:
KOLLANT Spa – Padova
AL.FE. S.R.L. – Pomponesco (Mantova)
ORVITAL Spa - Settimo Milanese (MI)

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI:
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.
NORME PRECAUZIONALI:
Per proteggere le piante non bersaglio al di fuori dell'area di intervento, non trattare in una fascia di 5m da vegetazione naturale da tutelare o in alternativa utilizzare macchine irroratrici dotate di ugelli che riducono la deriva del 60%.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Consultare un centro antiveleni CAV di Milano: tel 02-66101029 (24 h)

MODALITÀ D'IMPIEGO

Generalità:
Erbicida sistemico da impiegare in post-emergenza delle infestanti per il controllo delle specie monocotiledoni e dicotiledoni (annuali, biennali o perenni). Il prodotto è assorbito dalle parti verdi della pianta e traslocato per via sistemica sino alle radici ed agli organi sotterranei. Non ha attività residuale in quanto è degradato dai microrganismi presenti nell'ambiente.
L'efficacia può essere ridotta dalle precipitazioni cadute entro 6 ore dal trattamento, dal danneggiamento della vegetazione e da tutti i fattori che possono rendere difficoltosa la penetrazione o traslocazione del prodotto.

Attrezzature, volumi d'acqua:
Utilizzare ugelli a specchio o a ventaglio antideriva o ad iniezione d'aria. Operare a pressioni comprese tra 1 e 4 atm, secondo le indicazioni dei costruttori delle attrezzature. Volumi d'acqua compresi tra 100 e 400 l/ha offrono i migliori risultati. L'impiego di attrezzature a gocciolamento, di tipo umettante e lambente, oppure munite di schermi protettivi, consente di applicare selettivamente il prodotto anche quando le infestanti sono prossime alla coltura. Al termine del trattamento lavare accuratamente le attrezzature.

CAMPI D'IMPIEGO
Colture che non evidenziano sensibilità se la deriva colpisce solamente il tronco ben lignificato: Agrumi, pomacee: melo, pero, frutta a guscio: noce e nocciolo (applicare il prodotto almeno 7 giorni prima della raccolta).. Vite (applicare il prodotto almeno 28 giorni prima della raccolta). Olivo (olive da olio: nella preparazione delle piazzole, applicare il prodotto fino a 6 l/ha, almeno 7 giorni prima dell'inizio della raccolta).
Colture che possono evidenziare sensibilità se la deriva colpisce il tronco anche ben lignificato: Drupacee e mandorlo (applicare il prodotto almeno 7 giorni prima della raccolta). Actinidia. Vivai e semenzai di floreali, ornamentali, forestali e pioppo.
Colture per le quali va assolutamente evitato ogni contatto ed il diserbo è possibile solo con attrezzature selettive (umettanti, lambenti, a gocciolamento o schermate). Ortaggi: carota, pomodoro, melanzana, pisello, fagiolino, fava, carciofo. Patata. Mais (solo interfila; da non impiegarsi in pre-raccolta). Oleaginose: soia. Foraggere: prati e erba medica. Barbabietola da zucchero. Rosa.
Colture ove il diserbo a pieno campo va effettuato prima della loro emergenza: asparago (trattare prima dell'emergenza dei turioni). Cereali, mais, barbabietola da zucchero, patata, cipolla, lino, senape, legumi, bulbose da fiore (trattare entro 3 giorni dalla semina).
Terreni agrari in assenza della coltura Set-aside e stoppie. Prima o dopo la coltivazione di fragola, ortaggi, asparago, barbabietola da zucchero, cereali, soia, lino, senape, colza, girasole, cotone, prati, pascoli e vivai.

Trattare con le infestanti emerse prima della lavorazione, semina o trapianto (anche nelle tecniche di ridotta lavorazione e di semina senza aratura). Effettuare il trapianto o la semina non prima di 2 giorni dal trattamento. Trattare 6 giorni prima della semina o del trapianto nel caso di presenza di specie perenni. Dopo la coltivazione, intervenire sulle infestanti emerse in funzione delle specie presenti e dello stadio di sviluppo.
Aree non destinate alla coltivazione: Aree non destinate alle colture agricole: Aree rurali ed Industriali, Aree ed opere civili, sedi ferroviarie. Argini di canali, fossi e scoline in asciutta.

DOSI D'IMPIEGO

Dosi suggerite per il controllo dei principali gruppi di infestanti.
Dosi suggerite per il controllo dei principali gruppi di infestanti:
Infestanti annuali entro i 20 cm di sviluppo (ad es. *Echinochloa* spp., *Digitaria sanguinalis.*, *Setaria* spp., *Chenopodium* spp., *Amaranthus* spp., *Solanum nigrum* spp.): 1 - 4 l/ha.
Infestanti biennali (ad es. *Cirsium vulgare, Picris echioides, Malva* spp.): 4 - 6 l/ha.
Infestanti vivaci e perenni (ad es. *Cynodon dactylon, Sorghum halepense, Cirsium arvense, Oxalis* spp., *Convolvulus arvensis, Calystegia sepium, Potentilla reptans, Rumex* spp.): 6 - 12 l/ha.
Le dosi variano in funzione sia della sensibilità dell'infestante, sia del tipo di attrezzatura impiegata (elevati volumi di acqua richiedono il dosaggio maggiore indicato). Nel caso di associazioni floristiche adottare la dose efficace per il controllo della specie meno sensibile. In presenza di infestazioni a macchia impiegare concentrazioni di 100-200 ml/10 litri di acqua sulle annuali/poliennali e di 300-500 ml/10 litri di acqua sulle perenni, limitando il trattamento alle aree interessate dalla vegetazione indesiderata. Nell'impiego di attrezzature selettive seguire attentamente le dosi e le modalità di impiego raccomandate dal produttore. Aggiungere solfato ammonico per ottenere un effetto essiccante veloce e qualora la miscela erbicida venga preparata utilizzando acque dure.

COMPATIBILITA
Il prodotto si usa prevalentemente da solo.

Avvertenze: utilizzare guanti adatti durante la preparazione, il caricamento e l'applicazione del prodotto con attrezzature manuali.

FITOTOSSICITÀ

Il prodotto non è selettivo. Eventuali spruzzi sulle parti verdi delle piante o sulla corteccia non ben lignificata possono provocare danni. Le drupacee possono essere sensibili anche se il tronco è lignificato. Nei trattamenti primaverili, fino allo stadio di frutto noce nelle pomacee e prima dell'ingrossamento degli acini nella vite, gli eventuali polloni, se colpiti dal trattamento, possono disseccare o essere comunque danneggiati. Fino a questo stadio non avviene traslocazione del prodotto nelle piante madri. Per le colture orticole, nel caso di dosi superiori a 4 l/ha, effettuare il trattamento almeno sette giorni prima

del trapianto. Nell'applicazione del prodotto in presenza di pacciamatura già posta sul suolo, orientare gli organi spruzzanti unicamente nelle piazzole di trapianto, avendo cura di bagnare il meno possibile il materiale plastico.

Attenzione: Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali. Lo stoccaggio da parte dell'utilizzatore del contenitore da 200 L deve essere effettuata in zona dotata di bacino di contenimento di adeguato volume atto a raccogliere eventuali fuoriuscite accidentali del prodotto.

NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

"Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del ...."

17 SET. 2012

ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

SHAMAL MK PLUS

LIQUIDO SOLUBILE CONCENTRATO

Erbicida sistemico ad azione totale per applicazioni in postemergenza delle infestanti

SHAMAL MK PLUS
Autorizzazione del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali n. 10584 del 06/09/2000
Composizione

Glifosate acido puro	30,8 g (= 360 g/l)
sottoforma di sale isopropilamminico	41,5 g (486 g/L)
Inerti e coadiuvanti q.b. a	100 g

AGAN CHEMICAL MANUFACTURERS Ltd.
Ashdod (Israele)
rappresentata in Italia da:
MAKHTESHIM AGAN ITALIA Srl.
Via ZANICA 19 – 24050 GRASSOBBIO (BG)

Tel. 035 328811

ATTENZIONE MANIPOLARE CON PRUDENZA

Partita n. vedi timbro. Contenuto ml 50–100

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Usare guanti adatti.

Stabilimento di produzione e confezionamento:
AGAN CHEMICAL MANUFACTURERS Ltd - Ashdod (Israele)
KOLLANT SRL – Vigonovo (VE)
MONSANTO EUROPE N.V.
Scheldelaan 460, Haven 627 - 2040 Antwerp (Belgio)
I.R.C.A. Service S.p.A. – Fornovo S. Giovanni (BG)

Distribuito da:
KOLLANT Spa – Padova
AL.FE. S.R.L. – Pomponesco (Mantova)
ORVITAL Spa - Settimo Milanese (MI)

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO O L'ASTUCCIO ESTERNO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

"Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del ……."

17 SET 2012

12A10279

DECRETO 18 settembre 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Marta Martín Olmos, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo e di medico specialista in psichiatria.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI e VII del citato decreto legislativo;

Visti in particolare gli articoli 31, 32, 35, 43 e 45 del capo IV del menzionato decreto legislativo concernente «Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione»;

Vista l'istanza del 13 agosto 2012, corredata da relativa documentazione, con la quale la sig.ra Marta Martín Olmos nata a Barcellona (Spagna) il giorno 18 giugno 1979, di cittadinanza spagnola, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del proprio titolo di «Titulo de Licenciada en Medicina» rilasciato in data 29 luglio 2003 dalla «Universitat Autónoma de Barcelona» Spagna, al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico chirurgo;

Vista la medesima istanza del 13 agosto 2012, corredata da relativa documentazione, con la quale la sig.ra Marta Martín Olmos ha, altresì, chiesto a questo Ministero il riconoscimento del proprio titolo di «Titulo oficial de médica Especialista en Psiquiatría» rilasciato in data 2 marzo 2009 dal «Ministra de Ciencia e Innovación» Spagna, al fine di avvalersi, in Italia, del titolo di medico specialista in psichiatria;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico dei titoli in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visto l'ordine di servizio, in data 12 dicembre 2011, con il quale il dott. Giovanni Leonardi, Direttore generale della Direzione delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale, ha disposto che per le attività di amministrazione corrente, compresi i provvedimenti finali di riconoscimento dei titoli ovvero di diniego nonché i decreti di attribuzione di misura compensativa, i direttori degli uffici sono delegati per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente decreto il titolo di «Titulo de Licenciada en Medicina» rilasciato in data 29 luglio 2003 dalla «Universitat Autónoma de Barcelona» Spagna, alla sig.ra Marta Martín Olmos, nata a Barcellona (Spagna) il giorno 18 giugno 1979, di cittadinanza spagnola, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

Art. 2.

La sig.ra Marta Martín Olmos è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di medico chirurgo previa iscrizione all'ordine professionale dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Art. 3.

Il titolo di «Titulo oficial de médica Especialista en Psiquiatría» rilasciato dal «Ministra de Ciencia e Innovación» Spagna, in data 2 marzo 2009 alla sig.ra Marta Martín Olmos, nata a Barcellona (Spagna) il giorno 18 giugno 1979, di cittadinanza spagnola, è riconosciuto quale titolo di medico specialista in psichiatria.

Art. 4.

La sig.ra Marta Martín Olmos, previa iscrizione all'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente di cui all'art. 2, è autorizzata ad avvalersi in Italia del titolo di medico specialista in psichiatria, a seguito di esibizione del presente provvedimento al predetto ordine, che provvede a quanto di specifica competenza e comunica a questa Amministrazione la avvenuta annotazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 settembre 2012

p. Il direttore generale: PARISI

12A10490

DECRETO 18 settembre 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Nora Hofer, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al capo IV, sezioni I, II, III, IV, V, VI e VII del citato decreto legislativo;

Visti in particolare gli articoli 31, 32, 35, 43 e 45 del capo IV del menzionato decreto legislativo concernente «Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione»;

Vista l'istanza del 17 giugno 2012, corredata da relativa documentazione, con la quale la sig.ra Nora Hofer nata a Bressanone (Italia) il giorno 16 agosto 1984, di cittadinanza italiana, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di «Doktorin der gesamten Heilkunde» rilasciato in data 22 luglio 2009 dalla «Medizinische Universität Graz» Austria, al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico chirurgo;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visto l'ordine di servizio, in data 12 dicembre 2011, con il quale il dott. Giovanni Leonardi, Direttore generale della Direzione delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale, ha disposto che per le attività di amministrazione corrente, compresi i provvedimenti finali di riconoscimento dei titoli ovvero di diniego nonché i decreti di attribuzione di misura compensativa, i direttori degli uffici sono delegati per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente decreto, il titolo di «Doktorin der gesamten Heilkunde» rilasciato dalla «Medizinische Universität Graz» Austria, in data 22 luglio 2009 alla sig.ra Nora Hofer, nata a Bressanone (Italia) il giorno 16 agosto 1984, di cittadinanza italiana, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

Art. 2.

La sig.ra Nora Hofer è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di medico chirurgo previa iscrizione all'ordine professionale dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 settembre 2012

p. Il direttore generale: PARISI

12A10491

DECRETO 18 settembre 2012.

Riconoscimento, al sig. Eike Beyer, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al capo IV, sezioni I, II, III, IV, V, VI e VII del citato decreto legislativo;

Visti in particolare gli articoli 31, 32, 35, 43 e 45 del capo IV del menzionato decreto legislativo concernente «Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione»;

Vista l'istanza presentata il 31 luglio 2012, corredata da relativa documentazione, con la quale il sig. Eike Beyer nato a Buxtehude (Germania) il giorno 29 agosto 1976, di cittadinanza tedesca, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di «Zeugnis über die Ärztliche Prüfung» rilasciato in data 9 giugno 2004 dalla «Bezirksregierung Münster, Landesprufungsamt fur Medizin, Psychotherapie und Pharmazie» Germania, al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico chirurgo;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visto l'ordine di servizio, in data 12 dicembre 2011, con il quale il dott. Giovanni Leonardi, Direttore generale della Direzione delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale, ha disposto che per le attività di amministrazione corrente, compresi i provvedimenti finali di riconoscimento dei titoli ovvero di diniego nonché i decreti di attribuzione di misura compensativa, i direttori degli uffici sono delegati per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente decreto, il titolo di «Zeugnis über die Ärztliche Prüfung» rilasciato dalla «Bezirksregierung Münster, Landesprufungsamt fur Medizin, Psychotherapie und Pharmazie» Germania, in data 9 giugno 2004 al sig. Eike Beyer, nato a Buxtehude (Germania) il giorno 29 agosto 1976, di cittadinanza tedesca, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

Art. 2.

Il sig. Eike Beyer è autorizzato ad esercitare in italia la professione di medico chirurgo previa iscrizione all'ordine professionale dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 settembre 2012

p. Il direttore generale: PARISI

12A10492

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 28 giugno 2012.

Proroga dei termini di cui al decreto 23 giugno 2011, ai fini della risoluzione anticipata delle convenzioni Cip6 per gli impianti alimentati da combustibili di processo o residui o recuperi di energia.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9, ed in particolare l'art. 22, comma 5, secondo cui, nell'ambito del regime giuridico degli impianti di produzione di energia elettrica a mezzo di fonte rinnovabile, vengono stabiliti criteri e termini per la definizione e l'aggiornamento da parte del Comitato Interministeriale Prezzi (di seguito: *CIP)* dei prezzi di ritiro dell'energia prodotta da fonti rinnovabili e assimilate;

Visto il provvedimento del CIP 29 aprile 1992, n. 6, come modificato e integrato dal decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'artigianato 4 agosto 1994 (di seguito: provvedimento Cip 6/92) e la relativa relazione di accompagnamento;

Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, ed in particolare l'art. 3, comma 12, secondo cui ai produttori di energia elettrica di cui alla legge 9/91, art. 22, comma 3, ritirata dal Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale (GRTN, oggi *GSE)* viene corrisposto un prezzo determinato dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) in applicazione del criterio del costo evitato;

Vista la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea 13 ottobre 2003, n. 2003/87/CE e sue successive modifiche e integrazioni (di seguito: direttiva 2003/87/CE);

Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99 (di seguito: legge n. 99/09) ed in particolare l'art. 30, comma 20, secondo cui l'Autorità «propone al Ministro dello sviluppo economico adeguati meccanismi per la risoluzione anticipata delle convenzioni Cip 6/92, da disporre con decreti del

medesimo Ministro, con i produttori che volontariamente aderiscono a detti meccanismi. Gli oneri derivanti dalla risoluzione anticipata da liquidare ai produttori aderenti devono essere inferiori a quelli che si realizzerebbero nei casi in cui non si risolvano le convenzioni»;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 2 dicembre 2009 (di seguito: decreto 2 dicembre 2009) concernente i meccanismi per la risoluzione volontaria e anticipata delle convenzioni Cip 6, secondo quanto disposto dall'art. 30, comma 20, della citata legge n. 99/09;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 2 agosto 2010 riguardante i parametri per il calcolo dei corrispettivi spettanti per la risoluzione anticipata delle convenzioni Cip 6 aventi ad oggetto impianti assimilati alimentati da combustibili fossili;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 8 ottobre 2010 relativo alle modalità di rateizzazione del corrispettivo $C_{fossili}$ di cui al decreto 2 agosto 2010;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 giugno 2011 riguardante i parametri per il calcolo dei corrispettivi spettanti per la risoluzione anticipata delle convenzioni Cip 6 aventi ad oggetto impianti alimentati da combustibili da processo o residui o recuperi di energia;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 7 gennaio 2012 con cui è stato prorogato al 31 giugno 2012 il termine per la presentazione delle istanze vincolanti di risoluzione delle convenzioni Cip6 per gli impianti alimentati da combustibili da processo o residui o recuperi di energia;

Vista la nota del 7 giugno 2012 con la quale la società Elettra Produzione Srl ha richiesto al Ministero dello sviluppo economico una proroga al 31 dicembre 2012 del termine per la presentazione dell'istanza vincolante per la risoluzione delle convenzioni Cip6 in essere;

Vista la nota del 18 giugno 2012 con la quale la società ISAB Energy Srl ha richiesto al Ministero dello sviluppo economico una proroga al 31 marzo 2013 del termine per la presentazione dell'istanza vincolante per la risoluzione delle convenzioni Cip6 in essere nonché la previsione che la data di efficacia della risoluzione possa coincidere con il primo giorno di ogni mese compreso tra gennaio 2013 e dicembre 2013 e con il 1° luglio di ciascun anno, oltre che con il 1° gennaio, dal 2014;

Considerato il perdurare di un quadro di criticità industriale eccezionale per alcuni impianti potenzialmente interessati dalla risoluzione delle convenzioni Cip6 in essere, con ricadute sul tessuto economico ed occupazionale, tenuto conto che gli impianti alimentati da combustibili di processo o residui o recuperi di energia sono inseriti in realtà industriali integrate e complesse;

Ritenuto di dover tener conto della particolare situazione congiunturale in cui debbono attuarsi le scelte dei soggetti imprenditoriali coinvolti, alcune delle quali relative a rilevanti modifiche degli assetti societari e aziendali nonché del contesto industriale in cui operano;

Ritenuto opportuno rivedere i termini per la presentazione delle domande di risoluzione anticipata per tale tipologia di impianti allo scopo di consentire la più ampia partecipazione dei soggetti interessati alla risoluzione anticipata;

Ritenuto di accordare la flessibilità richiesta con riferimento alla decorrenza della risoluzione delle convenzioni Cip6, limitandola al semestre al fine di semplificare le relative procedure;

Decreta:

Art. 1.

Proroga dei termini di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 giugno 2011

1. Il termine finale di presentazione delle istanze di risoluzione anticipata di cui all'art. 2, comma 4 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 giugno 2011 è fissato al 31 marzo 2013.

2. All'art. 2, comma 1, lettera ii, del decreto 23 giugno 2011 dopo le parole «il 1° gennaio» sono aggiunte le parole «e il 1° luglio».

3. Restano ferme tutte le altre condizioni e modalità di cui ai decreti del Ministro dello sviluppo economico 2 dicembre 2009, 2 agosto 2010, 8 ottobre 2010 e 23 giugno 2011.

Art. 2.

Disposizioni finali

1. Il presente decreto è inviato alla registrazione della Corte dei Conti, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 28 giugno 2012

Il Ministro: PASSERA

Registrato alla Corte dei conti il 13 agosto 2012
Ufficio di controllo atti MISE - MIPAAF, registro n. 9, foglio n. 314

12A10297

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 18 settembre 2012.

Riclassificazione del medicinale «Ultralan Dermatologico», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determinazione n. 582/2012).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della Salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio al Registro "Visti Semplici", Foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato Direttore Generale dell'Agenzia italiana del farmaco il Prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Visto il decreto del Ministero della Salute n. 53 del 29 marzo 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 106 dell'8 maggio 2012, che modifica il regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente "Interventi correttivi di finanza pubblica" con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 "Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*", pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente "Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata";

Visto il decreto con il quale la società Bayer S.p.a. è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale ULTRALAN DERMATOLOGICO;

Vista la domanda con la quale la ditta Bayer S.p.a. ha chiesto la riclassificazione delle confezioni da 0,25% + 0,25% crema idrofoba tubo 30 g e 0,25% + 0,25% crema tubo 30 g;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico scientifica del 2012;

Determina

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale ULTRALAN DERMATOLOGICO nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezione

"0,25% + 0,25% crema idrofoba" tubo 30 g

AIC n. 020910028 (in base 10) 0MY3YD (in base 32)

Classe di rimborsabilità: C

Confezione

"0,25% + 0,25% crema" tubo 30 g

AIC n. 020910067 (in base 10) 0MY3ZM (in base 32)

Classe di rimborsabilità: C

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale ULTRALAN DERMATOLOGICO è la seguente: Medicinale soggetto a prescrizione medica (RR)

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Roma, 18 settembre 2012

Il direttore generale: PANI

12A10367

DETERMINAZIONE 18 settembre 2012.

Riclassificazione del medicinale «Manidipina Doc» (manidipina), ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determinazione n. 581/2012).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003,n. 326 , che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145

Visto il decreto del Ministro della Salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio al Registro "Visti Semplici", Foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato Direttore Generale dell'Agenzia italiana del farmaco il Prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Visto il decreto del Ministero della Salute n. 53 del 29 marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 106 dell'8 maggio 2012, che modifica il regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente "Interventi correttivi di finanza pubblica" con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni ;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente "Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata";

Visto il decreto con il quale la società Pharmacare S.r.l. è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale MANIDIPINA PHARMACARE;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la riclassificazione della confezione da 10 mg compresse 28 compresse in blister PVC/PVDC-AL/PVDC;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica del 24 giugno 2012;

Vista la deliberazione n. 27 del 4 settembre 2012 del Consiglio di Amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del Direttore Generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale MANIDIPINA DOC (manidipina) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezione:

«10 mg compresse» 28 compresse in blister PVC/PVDC-AL/PVDC - A.I.C. n. 039856012/M (in base 10) 1609WD(in base 32).

Classe di rimborsabilità «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa) € 4,40.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa) € 8,25.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale MANIDIPINA DOC (manidipina) è la seguente: Medicinale soggetto a prescrizione medica (RR)

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Roma, 18 settembre 2012

Il direttore generale: PANI

12A10427

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Rettifica relativa all'estratto della determinazione n. 794/2008 del 7 febbraio 2008 recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «LENOXe».

Nell'estratto della determinazione n. 794/2008 del 7 febbraio 2008 relativa al medicinale per uso umano LENOXe pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 febbraio 2008 serie generale n. 40, vista la documentazione agli atti di questo ufficio si ritiene opportuno rettificare quanto segue:

dove è scritto: LENOXE,

leggasi: LENOXe.

12A10363

Rettifica relativa all'estratto della determinazione n. 542/2012 dell'8 agosto 2012 recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Leflunomide Medac».

Nell'estratto della determinazione n. 542/2012 dell'8 agosto 2012 relativa al medicinale per uso umano LEFLUNOMIDE MEDAC pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 agosto 2012 serie generale n. 198 vista la documentazione agli atti di questo ufficio si ritiene opportuno rettificare quanto segue:

dove è scritto:

EU/1/10/673/001-009

leggasi:

EU/1/10/637/001-009

12A10364

Rettifica relativa all'estratto della determinazione n. 455/2012 del 13 luglio 2012 recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Montelukast Doc».

Nell'estratto della determinazione n. 455/2012 del 13 luglio 2012 relativa al medicinale per uso umano MONTELUKAST DOC pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 agosto 2012 serie generale n. 182 vista la documentazione agli atti di questo ufficio si ritiene opportuno rettificare quanto segue:

dove è scritto:

AIC n. 040471106 (in base 10) 16M2L2 (in base 32)

leggasi:

AIC n. 040471106/M (in base 10) 16M2L2 (in base 32)

dove è scritto:

montelukast sodico equivalente a 4 mg di montelukast.

leggasi:

montelukast sodico equivalente a 4 mg, 5 mg di montelukast.

si intenda aggiunto:

INDICAZIONI TERAPEUTICHE:

MONTELUKAST DOC 5 mg compresse masticabili è indicato per il trattamento dell'asma come terapia aggiuntiva in bambini e adolescenti di età compresa tra i 6 e i 14 anni di età con asma persistente di lieve/moderata entità che non sono adeguatamente controllati con corticosteroidi per via inalatoria e nei quali gli agonisti β-adrenergici a breve durata d'azione assunti "al-bisogno" forniscono un controllo clinico inadeguato dell'asma.

MONTELUKAST DOC 5 mg compresse masticabili può anche essere un'opzione di trattamento alternativa ai corticosteroidi a basso dosaggio per via inalatoria per i pazienti tra i 6 e i 14 anni di età con asma lieve persistente che non hanno una storia recente di attacchi seri di asma che richiedono l'assunzione di corticosteroidi per via orale, e che hanno dimostrato di non essere in grado di usare i corticosteroidi per via inalatoria.

MONTELUKAST DOC 5 mg compresse masticabili è anche indicato per la profilassi dell'asma per i pazienti tra i 6 e i 14 anni di età laddove la componente predominante è la broncocostrizione indotta dall'esercizio.

12A10365

Comunicato relativo alla nuova indicazione terapeutica del medicinale «Micardis»

Specialità MICARDIS

Si comunica che la Commissione Tecnico Scientifica, nella seduta del 24-25 luglio 2012 ha dato parere negativo alla rimborsabilità della nuova estensione delle indicazioni terapeutiche:

Prevenzione cardiovascolare

Riduzione della morbilità cardiovascolare in pazienti con:

i) malattia cardiovascolare aterotrombonica manifesta (storia di coronaropatia, ictus o malattia arteriosa periferica) o

ii) diabete mellito di tipo 2 con danno documentato degli organi bersaglio

12A10366

Rettifica relativa all'estratto della determinazione V&A/642 del 27 aprile 2012 relativa al medicinale «Cabergolina Teva».

Estratto determinazione V&A/1323 del 17 settembre 2012

Specialità medicinale: CABERGOLINA TEVA.

Titolare AIC: Teva Italia S.r.l.

Numero procedura mutuo riconoscimento:

SE/H/0570/001-003/R/001

SE/H/0570/001-003/1B/014

Tipo di Modifica: Richiesta rettifica Determinazione V&A/642 del 27 aprile 2012

Visti gli atti di Ufficio all'estratto della determinazione V&A/642 del 27 aprile 2012, sono apportate le seguenti modifiche:

ove riportato:

Numero procedura Mutuo riconoscimento: SE/H/0570/001-003/R/001

leggasi:

Numero procedura Mutuo riconoscimento:

SE/H/0570/001-003/R/001

SE/H/0570/001-003/1B/016

La presente determinazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

12A10428

Annullamento dell'atto relativo al medicinale «Alburex»

Ai sensi della determina AIFA del 18 dicembre 2009, *Gazzetta Ufficiale* del 23 dicembre 2009 n. 298 e ss.mm.ii.

Codice Pratica n. C1A/2011/2676.

Medicinale: ALBUREX (aic:036504).

Codice confezioni: 036504064 (Autorizzata),036504025 (Autorizzata),036504076 (Autorizzata),036504049 (Autorizzata),036504052 (Autorizzata),036504037 (Autorizzata),036504088 (Autorizzata).

Il provvedimento di Variazione di tipo «IA/IB» relativo alla Specialità Medicinale per uso umano ALBUREX (aic:036504) Titolare CSL BEHRING GMBH, codici confezione: 036504064 (Autorizzata),036504025 (Autorizzata), 036504076 (Autorizzata),036504049 (Autorizzata),036504052 (Autorizzata),036504037 (Autorizzata),036504088 (Autorizzata), quale modifica apportata ai sensi dell'art. 35, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 219 e ss.mm.ii, pubblicata, secondo i termini previsti dall'art. 2 della Determina ALFA del 18 dicembre 2009 e ss.mm.ii., dalla Ditta CSL BEHRING GMBH in data 26/01/2012 00:00:00 nella *Gazzetta Ufficiale* Parte II n. T12ADD937 è annullato d'ufficio ad ogni effetto di legge. L'annullamento viene disposto, ai sensi dell'art. 21-*nonies* della legge n. 241/1990, in quanto a seguito di approfondimento è stata verificato che la procedura è stata rigettata dal RMS in data 28 ottobre 2011, da ripresentarsi unicamente con *iter* nazionale.

Il presente provvedimento è pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione. Avverso tale provvedimento è esperibile ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della presente comunicazione.

12A10429

COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE, LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

Approvazione delle modifiche al Regolamento di organizzazione e funzionamento

Si comunica che, nella seduta del 4 luglio 2012, la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche ha approvato modifiche al Regolamento recante l'organizzazione e il funzionamento della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche, adottato con delibera n. 10/2010 del 1° aprile 2010.

Il testo del Regolamento, così emendato, è pubblicato sul sito della Commissione www.civit.it, nella sezione denominata «Norme - Regolamenti».

12A10542

MINISTERO DELLA SALUTE

Revoca della registrazione del presidio medico chirurgico «Biosan»

Con il decreto di seguito specificato è stata revocata la registrazione ed immissione in commercio del sottoindicato presidio medico chirurgico la cui titolarità è della società Bleu Line S.r.l., con sede in Forlì, via Virgilio, 28 - Z.I. Villanova - Partita IVA 03168170409: decreto n. DGFDM-VII/2254 del 13 settembre 2012 - Biosan reg. n. 13598.

Motivo della revoca: la documentazione tecnica agli atti relativa al prodotto sopra indicato non è più adeguata alle attuali conoscenze scientifiche e non conforme ai requisiti previsti dal provvedimento ministeriale del 5 febbraio 1999 per l'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 392.

12A10292

Revoca della registrazione del presidio medico chirurgico «Deosteryl»

Con il decreto di seguito specificato è stata revocata la registrazione ed immissione in commercio del sottoindicato presidio medico chirurgico la cui titolarità è della società Bleu Line S.r.l., con sede legale in Forlì, via Virgilio, 28 - Z.I. Villanova - Partita IVA 03168170409: decreto n. DGFDM-VII/2252 del 13 settembre 2012 - Deosteryl reg. n. 3052.

Motivo della revoca: la documentazione tecnica agli atti relativa al prodotto sopra indicato non è più adeguata alle attuali conoscenze scientifiche e non conforme ai requisiti previsti dal provvedimento ministeriale del 5 febbraio 1999 per l'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 392.

12A10293

Revoca della registrazione del presidio medico chirurgico «Iodogerm»

Con il decreto di seguito specificato è stata revocata la registrazione ed immissione in commercio del sottoindicato presidio medico chirugico la cui titolarità è della società Bleu Line S.r.l., con sede in Forlì, via Virgilio, 28 - Z.I. Villanova - Partita IVA 03168170409: decreto n. DGFDM-VII/2490 del 13 settembre 2012 - Iodogerm reg. n. 7149.

Motivo della revoca: la documentazione tecnica agli atti relativa al prodotto sopra indicato non è più adeguata alle attuali conoscenze scientifiche e non conforme ai requisiti previsti dal provvedimento ministeriale del 5 febbraio 1999 per l'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 392.

12A10294

Revoca della registrazione del presidio medico chirurgico «Iodina»

Con il decreto di seguito specificato è stata revocata la registrazione ed immissione in commercio del sottoindicato presidio medico chirurgico la cui titolarità è della società Bleu Line S.r.l., con sede legale in Forlì, Via Virgilio n. 28 - Z.I. Villanova - Partita I.V.A. n. 03168170409.

Decreto n. DGFDM-VII/ / 2267 del 13 settembre 2012 - IODINA registro n. 7219.

Motivo della revoca: la documentazione tecnica agli atti relativa al prodotto sopra indicato non è più adeguata alle attuali conoscenze scientifiche e non conforme ai requisiti previsti dal provvedimento ministeriale del 5 febbraio 1999 per l'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 392.

12A10295

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Domanda di registrazione della denominazione «EAST KENT GOLDINGS»

Si comunica che è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea - serie C n. 285 del 21 settembre 2012, a norma dell'art. 6, paragrafo 2, del regolamento CE 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di registrazione quale denominazione di origine protetta, presentata dal Regno Unito ai sensi dell'art. 5 del regolamento (CE) 510/2006, per il prodotto entrante nella categoria Altri prodotti dell'Allegato I del Trattato (spezie ecc.) - «EAST KENT GOLDINGS».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare e della pesca - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare - PQA III, via XX Settembre n. 20 - Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, ai sensi dell'art. 7, paragrafo 2, del predetto regolamento comunitario.

12A10346

Domanda di registrazione della denominazione «SAUCISSE DE MONTBELIARD»

Si comunica che è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea – serie C n. 285 del 21 Settembre 2012, a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del Reg. CE 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di registrazione quale indicazione geografica protetta, presentata dalla Francia ai sensi dell'art. 5 del Reg. (CE) 510/2006, per il prodotto entrante nella categoria Prodotti a base di carne - «SAUCISSE DE MONTBELIARD».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Dipartimento delle Politiche Competitive della Qualità Agroalimentare e della Pesca - Direzione Generale per la Promozione della Qualità Agroalimentare – PQA III, Via XX Settembre n. 20 – Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, ai sensi dell'art. 7, paragrafo 2 del predetto regolamento comunitario.

12A10347

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI REGIONALI, IL TURISMO E LO SPORT

Avviso relativo al decreto 10 maggio 2012 concernente: «Disciplina per il riconoscimento "Gioielli d'Italia"».

Il decreto del Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport, 10 maggio 2012, concernente: «Disciplina per il riconoscimento "Gioielli d'Italia"» è stato pubblicato sul sito www.governo.it in data 14 settembre 2012.

12A10541

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2012-GU1-231) Roma, 2012 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.